



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte,
la Valle d'Aosta e la Liguria - Sede di Torino -
UFF. 1 - SERVIZIO GARE E CONTRATTI -

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE APPALTO INTEGRATO, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PADIGLIONE E DI RIORDINO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGOMANERO (NO).

CUP F95F22000860003

CIG: BC37CBB976

CODICE GARA G06902

Sommario

PREMESSE.....	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	6
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	7
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2 CHIARIMENTI	10
2.3 COMUNICAZIONI	10
3. OGGETTO, IMPORTO, CATEGORIE, DURATA E SUDDIVISIONE IN LOTTI	11
3.1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	11
3.2 IMPORTO DELL'APPALTO	12
3.3 CATEGORIE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONE SOA.....	14
3.4 CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE	16
3.5 CATEGORIE E ID OPERE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.....	17
3.6 SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	18
3.7 DURATA DELL'APPALTO.....	18
3.8 REVISIONE PREZZI.....	19
3.9 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	19
3.10 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI.....	20
3.11 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	21
3.12 CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	22
3.13 FINANZIAMENTO.....	23
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	24
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	26
5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	26
5.2 SELF-CLEANING.....	28
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	29
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	29
6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	30
6.3 REQUISITI AGGIUNTIVI PER LAVORI DI RILEVANTE IMPORTO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 6, DELL'ALLEGATO II.12 AL CODICE E DELL'ART. 103 DEL CODICE.....	30
6.3.1 CIFRA D'AFFARI IN LAVORI - REQUISITO OBBLIGATORIO (ART. 2, COMMA 6, ALLEGATO II.12) 31	
6.3.2 CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA - REQUISITO AGGIUNTIVO (ART. 103, COMMA 1, LETT. A), DEL CODICE).....	31

6.4	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEI P	
6.5	GRUPPO DI PROGETTAZIONE	
6.6	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DEI	
6.7	REQUISITI SPECIALI DI ESECUZIONE RELATIVI AGLI IMPIANTI (D.M. 37/2008 - F-gas)	36
6.8	MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	37
6.9	INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE.....	38
6.10	INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI	41
7.	AVVALIMENTO.....	42
7.1	AVVALIMENTO PREMIALE.....	44
8.	SUBAPPALTO.....	44
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	47
9.1	CLAUSOLE SOCIALI.....	47
9.2	IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	47
9.3	ULTERIORI CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	48
10.	GARANZIA PROVVISORIA	48
11.	SOPRALLUOGO FACOLTATIVO.....	49
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	50
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	50
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	53
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DIGITALE "A")	55
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MODELLO DOM), MODELLO PROG ED EVENTUALE PROCURA.....	56
15.2	DOCUMENTAZIONE PER SOGGETTI ASSOCIATI.....	59
15.3	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	61
15.4	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	61
16.	OFFERTA TECNICA (BUSTA DIGITALE "B").....	63
17.	OFFERTA ECONOMICA - BUSTA DIGITALE "C".....	67
17.1	CONTENUTO DELLO SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA	67
17.2	RIBASSO SULLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.....	68
17.3	REGOLE COMUNI DELL'OFFERTA ECONOMICA	68
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	69
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	69
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO.....	71
18.3	SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA.....	72
18.4	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO.....	72
18.5	METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO.....	74

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - INVERSIONE P	
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	77
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	78
23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	79
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	79
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	81
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	81
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	81
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	83
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	83

PREMESSE

Con Convenzione sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e l'Azienda Sanitaria Locale ASL NO, stati regolati i rispettivi rapporti per la realizzazione dell'intervento denominato **“Realizzazione del nuovo padiglione ed interventi di riordino ed adeguamento normativo del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Borgomanero”**, CUP F95F22000860003.

In forza della predetta Convenzione, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria opera quale Stazione Appaltante qualificata, ai sensi degli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito, **“Codice”**), per lo svolgimento della procedura di affidamento e per le ulteriori attività di competenza, ferma restando la titolarità dell'intervento e la competenza finanziaria in capo all'Azienda Sanitaria Locale ASL NO, quale Amministrazione beneficiaria e soggetto pagatore.

L'intervento è finalizzato alla realizzazione del nuovo padiglione ospedaliero e agli interventi di riordino e adeguamento normativo del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Borgomanero, secondo quanto previsto dal Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (di seguito **“PFTE”**) posto a base di gara.

Con Decreto Provveditoriale n. 431 del 29/06/2026, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante ha disposto di procedere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato **“Realizzazione del nuovo padiglione ed interventi di riordino ed adeguamento normativo del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Borgomanero”**, mediante appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del Codice.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 44 e 108 del Codice.

Il PFTE posto a base di gara è stato approvato con provvedimento n. 431 del 29/06/2026, previa verifica e validazione ai sensi degli artt. 41 e 42 del Codice e dell'Allegato I.7 al medesimo decreto.

L'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 21.433.229,23**, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti per la componente professionale, di cui **€ 20.573.321,19** per lavori, **€ 374.042,64** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 485.865,40** per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, importo comprensivo del 10% per esecuzione in BIM.

Il presente disciplinare regola le modalità di partecipazione alla procedura, la presentazione dell'offerta, la documentazione da produrre, nonché lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione dell'appalto. Esso costituisce parte integrante della documentazione di gara resa disponibile sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito **“Capitolato”**), allo schema di contratto, al documento di gara **“Criteri di valutazione dell'offerta”** e agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il termine massimo di durata del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 1, lettera a), dell'Allegato I.3 al Codice. Resta fermo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo Allegato.

Il luogo di esecuzione dell'appalto è il Presidio Ospedaliero **“SS. Trinità”**, sito in Borgomanero (NO), Viale Zoppis n. 10.

NUTS: ITC15

Codice CPV principale: 45215140-0 - Lavori di costruzione di ospedali

Codice CPV secondario: 71322000-1 - Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

CIG: BC37CBB976 - CUP: F95F22000860003

La **Stazione Appaltante** è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Corso Bolzano n. 44, 10121 Torino, C.F. 80093050013, che opera quale Stazione Appaltante qualificata in forza della Convenzione stipulata con l'Azienda Sanitaria Locale ASL NO.

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. (tecnico del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, 011/5750305, e-mail: giuseppe.nicodemo@mit.gov.it.

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento**, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, è il Dott. Giuseppe Lomazzo, Funzionario amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, tel. 011/5750284, e-mail: giuseppe.lomazzo@mit.gov.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice la presente procedura si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale Appalti" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito, per brevità, anche "**Piattaforma**") il cui accesso è consentito dall'apposito link <https://portaleappalti.mit.gov.it>

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati "*A&C Pubblicazione ed Affidamento - Gare e procedure di affidamento - aprile 2024*" e "*Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche - aprile 2024*", presenti nella sezione "Istruzioni e manuali" del Portale Appalti.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://portaleappalti.mit.gov.it> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare:

- "*Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti - febbraio 2022*", presente nella sezione "Accesso area riservata" della Piattaforma;
- "*Regole utilizzo piattaforma telematica - luglio 2020*" presente nella sezione "Istruzioni e manuali" della Piattaforma.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito e collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico del partecipante. La Piattaforma è sempre accessibile, fatte salve attività di manutenzione ed aggiornamento della stessa che verranno svolte previa comunicazione sul portale.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente e nei suindicati documenti di cui al paragrafo 1.1, presenti sul Portale che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l'utilizzo della pia

- direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta
- e-mail: service.appalti@maggioli.it
- Telefono: 0422 267755

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 - 13:00 e dalle 14:00 - 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile. L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto delegato.

L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione dell'“Offerta”, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e nella “Guida alla presentazione di un'offerta telematica” presenti nel Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le comunicazioni attraverso la Piattaforma.

Per problemi sull'utilizzo della piattaforma telematica o malfunzionamenti è disponibile il servizio di Assistenza tecnica dall'omonimo collegamento presente nella *home page* della piattaforma telematica. Per ulteriori informazioni ed altri canali di accesso al servizio si rimanda al documento "*Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" scaricabile dalla sezione "Accesso area riservata".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale d'Appalto;
4. Schema di contratto;
5. Criteri di valutazione dell'offerta;
6. Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara, comprensivo di tutti gli elaborati progettuali, tecnici, economici, grafici, specialistici, ambientali e di sicurezza relativi all'intervento, ivi inclusi relazioni,

elaborati grafici, computi metrici, quadro economico, cronoprogramma, Pz e ulteriori elaborati di progetto;

7. Capitolato Informativo BIM e relativi allegati, comprensivi degli elaborati, di supporto relativi alla gestione informativa digitale dell'intervento;
8. Modello DOM - Domanda di partecipazione
9. Modello PROG - Dichiarazioni dei progettisti, gruppo di progettazione e requisiti speciali di progettazione
10. Modello ECO - Offerta economica
11. Modello TIT - Dichiarazione titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi;
12. Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico;
13. eventuali modelli/dichiarazioni predisposti dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla gara;
14. Patto di integrità;
15. schema di Protocollo di legalità, in corso di perfezionamento, allegato agli atti di gara;
16. documentazione relativa all'utilizzo della piattaforma telematica, e in particolare:
 - Modalità e tecniche di utilizzo della piattaforma;
 - Regole di utilizzo della piattaforma telematica;
 - Guida alla presentazione delle offerte telematiche;
 - ulteriori manuali e istruzioni operative disponibili sulla Piattaforma.

Il documento "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti - febbraio 2022" è disponibile nella sezione "Accesso area riservata" della Piattaforma, mentre i documenti "A&C Pubblicazione ed Affidamento - Gare e procedure di affidamento - aprile 2024" e "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche - aprile 2024" sono disponibili nella sezione "Istruzioni e manuali" della medesima Piattaforma.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere compilato mediante l'applicazione cloud Maggioli "M-DGUE", che consente la generazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE-IT definite da AgID.

Il file XML Response, una volta compilato, deve essere scaricato, sottoscritto con firma digitale valida dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri e inserito nella busta "Documentazione amministrativa".

In caso di partecipazione in forma associata:

- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o GEIE, deve essere prodotto un DGUE per ciascun operatore economico partecipante;
- in caso di avvalimento, deve essere prodotto un DGUE anche per ciascun soggetto ausiliario;
- in caso di consorzi di cui all'art. 65 del Codice, deve essere prodotto un DGUE dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici, secondo quanto previsto dal presente disciplinare.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore, deve essere allegata copia della relativa procura oppure documentazione idonea ad attestare i poteri di firma.

Ulteriori indicazioni sulle modalità di compilazione e presentazione del DGUE sono contenute nella guida "Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE elettronico italiano eDGUE-IT conforme alle specifiche tecniche AgID", disponibile nella sezione "Documenti e atti" della Piattaforma.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente per via elettronica sul Portale Amministrazione Trasparente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti raggiungibile al link <http://trasparenza.mit.gov.it> alla sezione "Bandi di gara e contratti" e sulla Piattaforma di e-procurement al seguente link: <https://portaleappalti.mit.gov.it> inserendo il codice CIG BC37CBB976.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara non è pubblicato mediante link liberamente accessibile, tenuto conto della natura e del contenuto degli elaborati progettuali e della necessità di evitare una diffusione indiscriminata della documentazione tecnica relativa al presidio ospedaliero.

Gli operatori economici interessati possono richiedere la messa a disposizione mediante il canale “Comunicazioni” della Piattaforma telematica di gara.

Nella richiesta l'operatore economico deve indicare:

- la denominazione/ragione sociale dell'operatore economico interessato;
- il codice fiscale e/o la partita IVA;
- il nominativo e il recapito del soggetto richiedente;
- un indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale la Stazione Appaltante potrà trasmettere il link o le modalità di accesso alla documentazione progettuale.

La richiesta di accesso al PFTE può essere presentata non oltre 12 giorni prima la scadenza del termine per presentare l'offerta.

Le richieste trasmesse oltre tale termine non garantiscono la messa a disposizione della documentazione progettuale in tempo utile per la formulazione di eventuali quesiti e per la corretta predisposizione dell'offerta.

La documentazione progettuale messa a disposizione è utilizzabile esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non può essere diffusa, riprodotta o utilizzata per finalità diverse.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma “Portale Appalti”, previa registrazione alla stessa, utilizzando l'apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma, all'indirizzo <https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, e sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, inserendo il CIG nell'apposito campo di ricerca, alla pagina http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

I concorrenti sono tenuti a consultare costantemente la Piattaforma e il sito istituzionale della Stazione Appaltante, anche al fine di prendere conoscenza di eventuali chiarimenti, avvisi, rettifiche o comunicazioni relativi alla procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Si precisa che la Stazione Appaltante fornisce risposta alle richieste di chiarimento inerenti alla documentazione di gara, inclusi gli elaborati progettuali posti a base di gara, ma non a quesiti aventi ad oggetto richieste di pareri, consulenze o valutazioni preventive sull'ammissibilità del concorrente, sul possesso dei requisiti di partecipazione o sulle concrete modalità di partecipazione del singolo operatore economico. Non saranno altresì riscontrate richieste dirette a ottenere conferma di dati o prescrizioni già chiaramente indicati nella documentazione di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici sono eseguiti in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione Appaltante provvede al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater

In caso di **raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di re** non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila, al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'operatore economico concorrente si intende validamente resa anche agli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO, CATEGORIE, DURATA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha ad oggetto, mediante appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del Codice, l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato ***“Realizzazione del nuovo padiglione ed interventi di riordino ed adeguamento normativo del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Borgomanero”***, CUP F95F22000860003.

La progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dovranno essere sviluppati sulla base del PFTE posto a base di gara, nel rispetto dell'art. 41 del Codice, dell'Allegato I.7, del Capitolato, del Capitolato Informativo BIM e della restante documentazione di gara.

La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43 del Codice, dall'Allegato I.9, dal Capitolato Informativo BIM e dagli ulteriori elaborati relativi alla gestione informativa digitale.

Il progetto esecutivo dovrà recepire e sviluppare le proposte migliorative formulate in sede di offerta tecnica dall'aggiudicatario, come valutate nell'ambito della procedura di gara e confluite nell'offerta contrattuale, purché ammissibili, coerenti e compatibili con il PFTE posto a base di gara, con la normativa vigente, con il Capitolato, con il Capitolato Informativo BIM, con i Criteri Ambientali Minimi e con gli ulteriori atti di gara. Le proposte migliorative non potranno alterare le caratteristiche essenziali, la destinazione funzionale, le finalità e l'impostazione complessiva dell'intervento.

Restano a carico dell'aggiudicatario tutte le attività necessarie alla completa redazione del progetto esecutivo e degli elaborati di sicurezza di competenza del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, comprese le relazioni, gli elaborati grafici, i calcoli, gli elaborati specialistici, il piano di manutenzione, la redazione, integrazione o aggiornamento del PSC, il fascicolo dell'opera, il quadro di incidenza della manodopera, il cronoprogramma, il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, gli elaborati CAM, gli elaborati BIM, i modelli informativi, le attività di coordinamento interdisciplinare, le verifiche preliminari, i rilievi e gli approfondimenti necessari.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario gli adeguamenti, le integrazioni e le correzioni richieste dal RUP, dalla Stazione Appaltante, dal soggetto incaricato della verifica o dagli enti competenti, ove necessari a rendere il progetto esecutivo e gli elaborati di sicurezza conformi al PFTE, all'offerta tecnica, alla normativa vigente, al Capitolato Informativo BIM, ai Criteri Ambientali Minimi applicabili e agli atti contrattuali.

L'esecuzione dei lavori riguarda la realizzazione del nuovo padiglione ospedaliero e gli interventi di riordino, adeguamento normativo e collegamento funzionale con il Presidio Ospedaliero “SS. Trinità” di Borgomanero, da eseguirsi tenendo conto della collocazione dell'intervento in ambito ospedaliero, delle condizioni di accesso e cantierizzazione, della viabilità interna, dei raccordi con il complesso esistente e delle esigenze di coordinamento con le attività sanitarie in esercizio.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste dare l'opera completamente ultimata, funzionante, collaudabile e realizzata a rego dal Capitolato, dal PFTE posto a base di gara, dal progetto esecutivo approvato contrattuale.

Rientrano nell'oggetto dell'appalto anche le attività accessorie e strumentali necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento, comprese quelle relative all'organizzazione del cantiere, al coordinamento con lavorazioni, forniture o installazioni escluse dal presente appalto, all'attuazione delle misure di sicurezza e al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, dal RUP, dalla Direzione lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dagli enti competenti.

Sono escluse dall'oggetto dell'appalto le opere, forniture e prestazioni espressamente indicate all'art. 48 del Capitolato, cui si rinvia integralmente.

Restano fermi, anche rispetto a tali attività, gli obblighi di coordinamento, cooperazione, accesso al cantiere, gestione delle interferenze e rispetto delle prescrizioni di sicurezza previsti dal Capitolato e dagli ulteriori documenti di gara.

Il concorrente è tenuto a presentare, nell'ambito dell'offerta tecnica, **l'Offerta di Gestione Informativa (oGI)**, redatta sulla base del Capitolato Informativo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

L'oGI sarà valutata secondo quanto previsto dal documento "Criteri di valutazione dell'offerta", anche con riferimento all'organizzazione, alle competenze e alle modalità operative proposte per la gestione informativa digitale dell'intervento.

L'aggiudicatario, nei termini previsti dal Capitolato Informativo BIM, dal Capitolato e dagli atti contrattuali, dovrà predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante il Piano di Gestione Informativa (PGI), sviluppato sulla base dell'oGI presentata in gara, da sottoporre alla preventiva approvazione della Stazione Appaltante.

Il progetto esecutivo, gli elaborati di sicurezza e l'esecuzione dei lavori dovranno rispettare la normativa vigente, gli strumenti urbanistici e i regolamenti applicabili, nonché i Criteri Ambientali Minimi previsti dal par. 3.12 del presente disciplinare.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € **21.433.229,23**, IVA esclusa, oltre oneri previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti per la componente professionale.

L'importo comprende i lavori, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e il corrispettivo per la progettazione esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, comprensivo dell'incremento del 10% previsto per l'esecuzione della progettazione con metodologia BIM.

La composizione dell'importo dell'appalto, ai fini della partecipazione alla procedura e della formulazione dell'offerta, è riepilogata nella seguente tabella.

Tutti gli importi indicati nella Tabella 1 sono da intendersi al netto dell'IVA.

L'importo relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è altresì da intendersi al netto degli oneri previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti per legge.

DESCRIZIONE		IMPORTO (IVA ESCLUSA)
A	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA (di cui costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante e indicati separatamente ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del Codice: € 5.180.391,02)	€ 20.573.321,19
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 374.042,64
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (A+B)		€ 20.947.363,83
C	COMPENSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (importo comprensivo del 10% per esecuzione in BIM)	€ 485.865,40
C1	Quota soggetta a ribasso del corrispettivo per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (35%)	€ 170.052,89
C2	Quota non soggetta a ribasso del corrispettivo per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (65%)	€ 315.812,51
IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO (A+C1)		€ 20.743.374,08
IMPORTO TOTALE APPALTO (A+B+C)		€ 21.433.229,23

Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del Codice, i costi della manodopera relativi ai lavori sono stati stimati dalla Stazione Appaltante in € **5.180.391,02**, come risultante dagli elaborati economici del PFTE e dal Capitolato.

L'importo dei lavori soggetto a ribasso è pari a € **20.573.321,19** ed è comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante. Il ribasso percentuale offerto per l'esecuzione dei lavori è applicato al predetto importo, fermo restando che i costi della manodopera sono indicati separatamente ai fini della tutela del lavoro e della successiva verifica di congruità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, l'operatore economico deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora i costi della manodopera indicati dall'operatore economico risultino inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante, l'offerta sarà sottoposta a verifica di congruità, ai sensi dell'art. 110 del Codice, al fine di accertare il rispetto dei minimi salariali, delle tutele normative ed economiche applicabili e la sostenibilità complessiva dell'offerta.

I costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza indicati dall'operatore economico sono oggetto di verifica nell'ambito della valutazione della congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dagli artt. 108, comma 9, e 110 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 15-bis, del Codice, il corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva e al Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è assoggettato alla disciplina dell'equo compenso.

Conseguentemente:

- la **quota pari al 65%** del corrispettivo, corrispondente a € 315.812,51, assume la forma di prezzo fisso e non è soggetta a ribasso ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice;
- la restante **quota pari al 35%**, corrispondente a € 170.052,89, è soggetta al ribasso percentuale offerto dal concorrente in sede di gara.

L'offerta economica dovrà pertanto indicare separatamente:

- il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori, pari a € 20.573.321 manodopera stimati dalla Stazione Appaltante;
- il ribasso percentuale offerto sulla quota del corrispettivo per progettazione sicurezza in fase di progettazione assoggettata a ribasso, pari a € 170.052,89;
- i costi della manodopera propri dell'operatore economico;
- gli oneri aziendali della sicurezza.

L'importo contrattuale dei lavori sarà determinato applicando il ribasso percentuale offerto all'importo lavori pari a € 20.573.321,19, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 374.042,64.

L'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sarà determinato sommando la quota non ribassabile, pari a € 315.812,51, e la quota ribassabile, pari a € 170.052,89, decurtata del ribasso offerto dal concorrente.

L'importo contrattuale complessivo sarà dato dalla somma dell'importo contrattuale dei lavori, degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

L'appalto è stipulato a corpo. Come specificato all'art. 3 del Capitolato trattandosi di edificio di nuova realizzazione, si è scelto di determinare l'importo a corpo, in quanto tutte le lavorazioni possono essere determinate in maniera certa e definitiva come esplicitato nell'elaborato di dettaglio con sviluppo analitico delle singole rilevazioni associate ai prezziari.

L'importo dei lavori è stato determinato sulla base degli elaborati economici ed estimativi del PFTE. Per la formazione dei prezzi è stato utilizzato in via prioritaria il Prezzario della Regione Piemonte vigente; ove necessario, per voci non presenti o non idonee rispetto alle caratteristiche dell'intervento, si è fatto ricorso ad altri prezziari ufficiali e/o ad analisi prezzi, secondo quanto indicato negli elaborati economici di progetto. Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le eventuali integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento proposte dall'appaltatore non comportano modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali.

3.3 CATEGORIE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONE SOA

Ai fini della qualificazione degli operatori economici per l'esecuzione dei lavori, le categorie e classifiche dell'appalto sono individuate sulla base del Capitolato, degli elaborati economici del PFTE e dell'Allegato II.12 al Codice.

Le categorie dei lavori sono riportate nella seguente tabella.

Tabella 2 - Categorie dei lavori e qualificazione SOA

CATEGORIA	CLASS.	DESCRIZIONE CATEGORIA	IMPORTO LAVORI comprensivo di manodopera, al netto sicurezza €	Di cui COSTO MANODOPERA €	ONERI SICUREZZA €	TOTALE CATEGORIA €	SUB APPALTO	INCIDENZA %
CATEGORIA PREVALENTE								
OG 1	VII	Edifici civili e industriali	11.691.622,25	3.633.065,57	212.564,87	11.904.187,12	< 50%	56,83
CATEGORIE SCORPORABILI								
OS 3	III	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	744.693,96	191.855,05	13.539,25	758.233,21	100%	3,62
OS 28	IV bis	Impianti termici e di condizionamento	2.793.521,82	595.449,37	50.788,90	2.844.310,72	100%	13,58
OS 30	VI	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	5.343.483,16	760.021,03	97.149,62	5.440.632,78	100%	25,97
TOTALE COMPLESSIVO			20.573.321,19	5.180.391,02	374.042,64	20.947.363,83		100%

Ai fini della qualificazione, resta ferma l'applicazione dell'Allegato II.12 al Codice. In particolare, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto ove ne ricorrano i presupposti.

Pertanto, ferme restando le categorie e le classifiche indicate nella Tabella 2, il concorrente può dimostrare il possesso della qualificazione richiesta anche mediante una classifica inferiore, qualora l'importo della relativa categoria risulti coperto dalla classifica posseduta, incrementata di un quinto ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice.

Con riferimento agli importi del presente appalto, l'incremento del quinto consente, ove ne ricorrano i presupposti, di ritenere sufficiente:

- per la categoria OG1, la classifica VI;
- per la categoria OS28, la classifica IV;
- per la categoria OS30, la classifica V.

Per la categoria OS3 resta necessaria la classifica III, non essendo sufficiente la classifica II, neppure con l'incremento del quinto.

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori, ovvero qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, nei limiti della classifica posseduta, eventualmente incrementata di un quinto ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice.

Resta fermo che le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30 conservano la propria autonoma individuazione ai fini dell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 per importo sufficiente a coprire anche una o più categorie scorporabili consente la partecipazione alla gara, ma non modifica la natura specialistica delle relative lavorazioni.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS3, OS28 e OS30 potranno dall'aggiudicatario solo ove lo stesso sia in possesso della corrispondente qualifica adeguata. In mancanza, le predette lavorazioni dovranno essere eseguite da una ditta qualificata, mediante componente qualificata del raggruppamento temporaneo, consorzio o altra forma di partecipazione ammessa, ovvero mediante subappalto a impresa qualificata. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, nei limiti e alle condizioni previste dal Codice, dal presente disciplinare e dal Capitolato, con effettiva messa a disposizione delle risorse necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

L'indicazione delle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30 rileva, oltre che ai fini della qualificazione e dell'esecuzione delle relative lavorazioni, anche ai fini dell'eventuale costituzione di raggruppamenti temporanei, del ricorso all'avvalimento, del subappalto e delle verifiche in fase esecutiva. Restano ferme le ulteriori disposizioni del presente disciplinare in materia di requisiti speciali, raggruppamenti temporanei, consorzi, avvalimento e subappalto.

3.4 CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 11 del Codice e dell'Allegato I.01, la Stazione Appaltante individua nei documenti di gara il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, tenuto conto delle prestazioni oggetto dell'affidamento, del settore di attività e della zona nella quale le prestazioni sono eseguite.

L'attività prevalente dell'appalto è costituita da lavori riconducibili alla categoria OG1 - Edifici civili e industriali. Per tali lavorazioni la Stazione Appaltante individua quale contratto collettivo di riferimento il CCNL Edilizia, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in vigore per il settore e per la zona di esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 al Codice, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia si considerano equivalenti, nei limiti previsti dalla medesima disposizione, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico **CNEL/INPS F012, F015 e F018**.

Tenuto conto della presenza di lavorazioni impiantistiche scorporabili riconducibili alle categorie OS3, OS28 e OS30, complessivamente di importo superiore al 30% dell'importo dei lavori e riferibili alla medesima categoria omogenea di attività, la Stazione Appaltante individua altresì, ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del Codice, quale contratto collettivo applicabile alle predette prestazioni il CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese metalmeccaniche e di installazione di impianti, codice **CNEL C011**, in vigore per il settore e per la zona di esecuzione delle prestazioni.

L'operatore economico deve dichiarare, in sede di offerta, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato al personale impiegato nell'appalto. L'operatore economico può dichiarare:

- a) di applicare il medesimo contratto collettivo individuato dalla Stazione Appaltante;
- b) di applicare un diverso contratto collettivo, impegnandosi tuttavia ad applicare, per l'esecuzione dell'appalto, il contratto collettivo individuato dalla Stazione Appaltante;
- c) di applicare un diverso contratto collettivo che garantisca ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti a quelle previste dal contratto collettivo individuato dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di cui alla lettera c), qualora l'operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, deve presentare, in sede di offerta, la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative, corredata dalla documentazione necessaria alla relativa verifica, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice e dall'Allegato I.01.

La dichiarazione di equivalenza e la relativa documentazione a supporto devono essere caricate nella Busta digitale "A - Documentazione amministrativa", nell'apposito spazio della piattaforma denominato "(eventuale) dichiarazione di equivalenza CCNL e documentazione a supporto". La documentazione deve essere prodotta in un unico file PDF sottoscritto digitalmente e deve contenere gli elementi necessari a consentire alla Stazione Appaltante la verifica dell'equivalenza delle tutele. La verifica dell'equivalenza è effettuata dalla Stazione

Appaltante con riferimento all'operatore economico individuato quale potenziale anche nell'ambito della verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del

In caso di subappalto, il subappaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo le prestazioni affidate, ovvero un diverso contratto collettivo che garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative, secondo quanto previsto dal Codice e dall'Allegato I.01. Per le prestazioni impiantistiche per le quali è individuato un contratto collettivo specifico ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, il subappaltatore applica il relativo CCNL o un diverso contratto collettivo equivalente.

3.5 CATEGORIE E ID OPERE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ai fini della determinazione del corrispettivo posto a base di gara per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché ai fini dell'individuazione dei requisiti professionali richiesti per la componente progettuale, le prestazioni sono riferite alle categorie e ID opere di cui alla seguente tabella, determinate ai sensi dell'art. 41 del Codice, dell'Allegato I.13 al Codice e del D.M. 17 giugno 2016. La prestazione principale, ai fini della progettazione, è riferita alla categoria Edilizia - E.10.

Tabella 3 - Categorie e ID opere relative alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Categoria e ID delle opere	Importo delle Opere	Grado di complessità	Importo corrispettivi servizio di PE+CSP comprensivo di spese
EDILIZIA E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.	€ 7.503.556,18	1,20	€ 154.916,79
STRUTTURE S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	€ 4.400.630,93	0,95	€ 88.693,28
IMPIANTI IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.	€ 758.233,21	0,75	€ 15.726,61
IMPIANTI IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	€ 2.844.310,72	0,85	€ 50.462,02
IMPIANTI IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.	€ 5.440.632,79	1,30	€ 131.897,12

Il corrispettivo professionale relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è pari a € 441.695,82, comprensivo di spese e oneri accessori. A tale importo si applica l'incremento del 10% previsto per l'esecuzione con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, per un

importo complessivo pari a € **485.865,40**, al netto di IVA e degli oneri previdenziali dovuti per legge.

Le prestazioni considerate ai fini della determinazione del corrispettivo complessivo d'opera, le attività relative alla progettazione esecutiva, compresi relazioni, elaborati grafici, calcoli esecutivi, particolari costruttivi, computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, quadro di incidenza della manodopera, cronoprogramma, piano di manutenzione, progettazione integrale e coordinata, nonché Piano di Sicurezza e Coordinamento, secondo quanto previsto dal documento di determinazione dei corrispettivi e dalla documentazione di gara.

Ai fini dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti, le categorie e ID opere indicate nella Tabella 3 saranno richiamate nel successivo articolo relativo ai requisiti speciali per la progettazione. Resta fermo che il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato secondo quanto previsto dal Codice, dall'Allegato II.12, dall'Allegato I.13 e dal presente disciplinare.

3.6 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'art. 58 del Codice, in ragione dell'unitarietà tecnica, funzionale e realizzativa dell'intervento, avente a oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi al nuovo padiglione ospedaliero e agli interventi di riordino e adeguamento normativo del Presidio Ospedaliero di Borgomanero.

La mancata suddivisione in lotti è giustificata dalla necessità di assicurare una gestione unitaria e coordinata della progettazione esecutiva, degli elaborati di sicurezza, delle opere strutturali, architettoniche e impiantistiche, delle interferenze con il Presidio Ospedaliero esistente, delle fasi di cantierizzazione e delle attività necessarie a garantire la continuità delle funzioni sanitarie.

La suddivisione dell'appalto in più lotti prestazionali o funzionali comporterebbe una frammentazione delle responsabilità esecutive e progettuali, rendendo più complesso il coordinamento tra lavorazioni strettamente interdipendenti, con possibile pregiudizio per la sicurezza del cantiere, la continuità operativa dell'ospedale, la corretta integrazione degli impianti tecnologici, la gestione delle interferenze, la tempistica dell'intervento e la collaudabilità complessiva dell'opera.

Resta fermo che la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese è comunque favorita attraverso gli istituti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, ivi compresi la partecipazione in forma aggregata, il ricorso al subappalto nei limiti consentiti, l'avvalimento ove ammesso e le ulteriori modalità di partecipazione previste dal Codice.

3.7 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è articolata come segue:

- a) **60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi per la redazione del Progetto Esecutivo, comprensivo degli elaborati di sicurezza di competenza del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, decorrenti dalla data di avvio della relativa prestazione secondo quanto previsto dal Capitolato e dagli atti contrattuali;
- b) **730 (settecentotrenta) giorni** naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La fase di verifica, eventuale adeguamento e validazione del Progetto Esecutivo è svolta secondo quanto previsto dall'art. 42 del Codice, dall'Allegato I.7, dal Capitolato.

La consegna dei lavori potrà avvenire dopo la verifica positiva, la validazione e l'approvazione del Progetto Esecutivo, comprensivo degli elaborati di sicurezza, salvo quanto diversamente consentito dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

Il termine per l'esecuzione dei lavori comprende i giorni climaticamente sfavorevoli ordinariamente prevedibili, tenuto conto delle condizioni climatiche ordinarie e stagionali del luogo di esecuzione dell'intervento.

L'Appaltatore è tenuto a organizzare le prestazioni progettuali e l'esecuzione d cronoprogramma posto a base di gara, con il Progetto Esecutivo approvato, con il e con il programma economico dei lavori, secondo le modalità e i termini previsti

Nella formulazione dell'offerta, il concorrente deve tenere conto della collocazione dell'intervento all'interno del Presidio Ospedaliero, pur essendo l'area di cantiere localizzata nell'area nord attualmente destinata a parcheggio, nonché delle condizioni di accesso, della viabilità interna, dei sottoservizi, dei collegamenti con il complesso ospedaliero esistente e delle eventuali lavorazioni, forniture o installazioni escluse dal presente appalto ma interferenti con l'esecuzione dell'intervento.

Restano ferme le disposizioni del Capitolato, dello Schema di contratto e della normativa vigente in materia di sospensioni, proroghe, modifiche contrattuali, ultimazione dei lavori, penali e premio di accelerazione.

3.8 REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60 del Codice, dall'Allegato II.2-bis al Codice, dal Capitolato e dallo Schema di contratto.

La clausola di revisione prezzi si applica alle prestazioni oggetto del contratto nei soli casi, limiti e modalità previsti dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali, senza che ciò possa comportare modifiche tali da alterare la natura generale dell'appalto o l'operazione economica posta a base dell'affidamento.

Per la componente lavori, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo, si procede alla revisione dei prezzi nella misura del 90% del valore eccedente la predetta variazione del 3%, applicata alle prestazioni ancora da eseguire, secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, dall'Allegato II.2-bis e dal Capitolato.

Ai fini della determinazione della variazione del costo dei lavori si applica l'indice sintetico revisionale individuato nel Capitolato, determinato sulla base delle lavorazioni previste dal progetto posto a base di gara e dei relativi pesi percentuali.

Trattandosi di appalto integrato, l'indice sintetico potrà essere ricalcolato, ove necessario, in sede di predisposizione del Progetto Esecutivo, secondo quanto previsto dall'Allegato II.2-bis al Codice e dagli atti contrattuali. Il valore di riferimento per il calcolo della variazione è individuato secondo quanto previsto dall'Allegato II.2-bis al Codice e dal Capitolato.

La revisione prezzi è calcolata con riferimento alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola revisionale e non si applica alle lavorazioni già eseguite, contabilizzate o comunque maturate anteriormente al periodo di riferimento, salvo quanto diversamente previsto da norme speciali o transitorie applicabili.

Per la componente relativa alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ove ne ricorrano i presupposti, si applica la disciplina prevista dall'art. 60 del Codice e dall'Allegato II.2-bis per i servizi, tenuto conto della natura delle prestazioni, della durata delle stesse e degli indici applicabili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, si rinvia integralmente al Capitolato, allo Schema di contratto, all'art. 60 del Codice e all'Allegato II.2-bis.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al presente paragrafo, la revisione dei prezzi si applica, ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice e degli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis, anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è responsabile della corretta attuazione di tale obbligo nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti.

3.9 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono ammesse esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 120 del Codice, dall'Allegato II.14 al Codice e dal Capitolato.

Le eventuali modifiche o varianti devono essere previamente istruite, motivate e vigente, con il coinvolgimento del RUP, della Direzione lavori, del Coordinatore esecuzione, ove necessario, e degli ulteriori soggetti competenti.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale ipotesi l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 120 del Codice, dall'Allegato II.14 e dal Capitolato.

Sono ammesse le modifiche rese necessarie da circostanze imprevedute e imprevedibili, non imputabili alla Stazione Appaltante, ove indispensabili per garantire la corretta esecuzione dell'intervento, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice.

In caso di modifiche che incidano sul Progetto Esecutivo approvato, l'Appaltatore, i progettisti incaricati e il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a predisporre gli elaborati progettuali, di sicurezza, tecnico-contabili, CAM e BIM necessari, secondo quanto previsto dal Capitolato e dagli atti contrattuali.

Restano a carico dell'Appaltatore, dei progettisti incaricati e del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ciascuno per quanto di competenza, gli adeguamenti, aggiornamenti o riallineamenti degli elaborati progettuali, degli elaborati di sicurezza, degli elaborati CAM e ambientali, dei modelli informativi e della documentazione tecnica che si rendano necessari per errori, omissioni, carenze, difformità o mancati coordinamenti imputabili ai medesimi.

La sostituzione dell'Appaltatore, dei componenti del raggruppamento, dei consorziati esecutori, dei progettisti indicati o associati e degli altri operatori economici indicati in sede di offerta è ammessa esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dal Codice e dal Capitolato, previa verifica del permanere dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara e dell'assenza di modifiche idonee ad alterare la natura dell'affidamento o a eludere la procedura di gara.

Qualora risultino necessarie lavorazioni non previste o non remunerabili mediante i prezzi contrattuali, si procede alla formazione dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice, dall'Allegato II.14 al Codice e dal Capitolato, previa istruttoria tecnica e redazione dei relativi atti, ivi compreso, ove necessario, il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Le modifiche contrattuali non possono alterare la natura generale dell'appalto, la struttura del contratto o l'operazione economica posta a base dell'affidamento, né costituire aggiramento della procedura di gara.

Ogni modifica deve essere preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante mediante apposito provvedimento e, ove necessario, mediante perizia di variante, atto di sottomissione, atto aggiuntivo, verbale di concordamento nuovi prezzi e aggiornamento del quadro economico.

Le eventuali integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento proposte dall'Appaltatore non comportano modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, si rinvia all'art. 120 del Codice e all'Allegato II.14.

3.10 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

L'anticipazione del prezzo è disciplinata dall'art. 125 del Codice, dall'art. 33 dell'Allegato II.14 al Codice e dal Capitolato.

Trattandosi di appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del Codice, l'anticipazione è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione può essere riconosciuta, nei limiti delle disponibilità del quadro economico e ove prevista dagli atti contrattuali, un'anticipazione fino al 10% del relativo corrispettivo contrattuale, previa richiesta dell'Appaltatore e previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'anticipazione relativa alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza è corrisposta dopo la comunicazione formale di avvio della relativa prestazione da parte del Capilavoro, alla sede di liquidazione del relativo corrispettivo, secondo quanto previsto dal Capitolato.

Per l'esecuzione dei lavori è riconosciuta un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale relativo ai lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA, da corrispondere entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, successiva all'approvazione del Progetto Esecutivo, previa richiesta dell'Appaltatore e previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria.

I pagamenti relativi ai lavori sono corrisposti mediante stati di avanzamento lavori, redatti dal Direttore dei lavori ai sensi dell'Allegato II.14 al Codice e secondo quanto previsto dal Capitolato.

Le rate di acconto relative ai lavori sono dovute ogniquale volta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11, comma 6, del Codice, del recupero dell'eventuale anticipazione e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga gli importi previsti nel programma economico dei lavori e comunque un importo non inferiore a € 1.000.000,00.

Il pagamento del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione avviene secondo quanto previsto dal Capitolato, previa verifica della regolarità contributiva, fiscale e professionale dei soggetti aventi diritto e previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

Qualora la progettazione esecutiva e/o il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione siano svolti da progettisti indicati, associati o comunque non appartenenti allo staff tecnico dell'Appaltatore, il pagamento del relativo corrispettivo può essere effettuato direttamente in favore dei professionisti aventi diritto, ove previsto dagli atti di gara e dalla documentazione contrattuale, previa presentazione di regolare fattura e previa verifica della relativa regolarità contributiva, fiscale e professionale.

La liquidazione del corrispettivo della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione non esclude né limita la responsabilità dell'Appaltatore, dei progettisti indicati, associati o incaricati e del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ciascuno per quanto di competenza, per errori, omissioni, carenze, insufficienze, difformità o mancati coordinamenti progettuali o relativi agli elaborati di sicurezza, anche se emersi successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo o nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, si rinvia all'art. 125 del Codice e all'Allegato II.14.

3.11 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Le penali e il premio di accelerazione sono disciplinati dall'art. 126 del Codice e dal Capitolato.

In caso di ritardo nella redazione e consegna del Progetto Esecutivo, comprensivo degli elaborati di sicurezza di competenza del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, si applica una penale giornaliera **pari all'1,5 per mille** dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattuale previsto, si applica una penale giornaliera **pari all'1 per mille** dell'importo contrattuale relativo ai lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Sono altresì applicabili le ulteriori penali specifiche previste dal Capitolato per il ritardo o l'inadempimento degli obblighi relativi, a titolo esemplificativo, alla presentazione e aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, del programma economico dei lavori, dell'organigramma operativo, all'attivazione della struttura di gestione dell'appalto, al rispetto delle prescrizioni CAM, BIM e di gestione informativa digitale, alla sicurezza e al controllo del personale in cantiere, nonché al rispetto degli impegni assunti con l'offerta tecnica.

Le penali sono applicate previa contestazione dell'inadempimento all'Appaltatore, secondo le modalità previste dal Capitolato.

L'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% dell'amm
l'importo complessivo delle penali raggiunga tale limite, la Stazione Appaltan
contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto dal Codice e dal Ca

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale applicabile, può essere riconosciuto all'Appaltatore un **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo, nei limiti delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento e secondo quanto previsto dal Capitolato.

Il premio di accelerazione è determinato secondo i seguenti scaglioni:

Giorni di anticipo	Premio giornaliero
fino a 30 giorni	0,02‰
da 31 a 60 giorni	0,03‰
oltre 61 giorni	0,04‰

Il premio è calcolato sull'importo netto contrattuale dei lavori ed è riconosciuto a seguito dell'accertamento dell'effettiva ultimazione anticipata, della conformità delle lavorazioni eseguite, dell'assenza di vizi, difformità o carenze ostative e dell'esito positivo delle verifiche e del collaudo, nei limiti della capienza del quadro economico.

Il premio di accelerazione non è riconosciuto in caso di anticipazione meramente formale dell'ultimazione, di riduzione dell'ambito delle lavorazioni, di rinvio di prestazioni contrattualmente dovute, di incompletezza dell'opera o di anticipazione ottenuta mediante modalità esecutive non conformi al contratto, al progetto, al PSC, al POS, alle prescrizioni della Direzione lavori o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ovvero mediante riduzione degli standard qualitativi, funzionali, prestazionali, ambientali o di sicurezza dell'opera.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, si rinvia integralmente al Capitolato.

3.12 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'appalto è soggetto all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice. Il PFTE posto a base di gara è stato redatto, verificato e validato in conformità al D.M. 23 giugno 2022, n. 256, come modificato dal D.M. 5 agosto 2024.

Tenuto conto che la presente procedura ha ad oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, che il PFTE posto a base di gara è stato validato in data 26 giugno 2026 e che il presente bando è pubblicato entro il termine di tre mesi da tale data, ricorrono le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del D.M. 24 novembre 2025 per l'applicazione del regime transitorio ivi previsto, come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 77569 del 10 aprile 2026. La Stazione Appaltante si avvale pertanto di tale regime.

Pertanto, ai fini della presente procedura e della successiva esecuzione del contratto, la progettazione esecutiva dovrà essere redatta in conformità ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 256, come modificato dal D.M. 5 agosto 2024, in coerenza con il PFTE posto a base di gara, con la documentazione ambientale e CAM allegata al progetto, con l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e con gli ulteriori obblighi previsti dagli atti di gara, nei limiti di compatibilità con il presente paragrafo.

La Relazione CAM e gli ulteriori elaborati ambientali del progetto esecutivo dovranno quindi dare conto della conformità del progetto esecutivo ai CAM di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 256, come modificato dal D.M. 5 agosto 2024, nonché della coerenza tra le soluzioni progettuali sviluppate in sede esecutiva, il PFTE validato e gli impegni assunti dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica.

Ai soli fini dell'individuazione del regime CAM applicabile all'appalto, quanto prevale su eventuali diversi richiami al D.M. 24 novembre 2025 contenuti nel schema di contratto, negli allegati o negli altri documenti di gara. Tali richiami di regime transitorio sopra indicato e non comportano l'obbligo di adeguamento generalizzato del progetto esecutivo ai CAM di cui al D.M. 24 novembre 2025.

Restano fermi gli obblighi documentali, le verifiche, le responsabilità e le penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri documenti di gara in relazione al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi applicabili all'intervento, come sopra individuati. Restano altresì fermi gli eventuali miglioramenti ambientali offerti dal concorrente, purché compatibili con il PFTE posto a base di gara, con i pareri e titoli abilitativi già acquisiti, con il quadro economico dell'intervento, con l'importo contrattuale e con i tempi contrattuali previsti.

3.13 FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato nell'ambito del programma di investimenti in edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, e degli atti statali, regionali e aziendali di programmazione e finanziamento relativi alla *"Realizzazione nuovo padiglione - interventi di riordino e adeguamento normativo del Presidio Ospedaliero S.S. Trinità, di Borgomanero - ASL NO"*, CUP F95F22000860003, codice finanziamento 010.010113.U.067.

Il quadro economico finanziario complessivo dell'intervento è pari a € 26.500.000,00, di cui € 25.175.000,00, pari al 95%, a carico dello Stato con fondi ex art. 20 della Legge n. 67/1988, ed € 1.325.000,00, pari al 5%, a carico della Regione Piemonte.

La quota statale trova copertura nel fondo residuo derivante da precedenti finanziamenti ex art. 20 della Legge n. 67/1988, con copertura economica garantita a partire dalla Delibera CIPE n. 97/2008, secondo quanto previsto dagli atti regionali di programmazione e finanziamento.

La Regione Piemonte, con D.G.R. 27 marzo 2023, n. 21-6661, successivamente rettificata dalla D.G.R. 15 maggio 2023, n. 14-6871, ha approvato la proposta di Documento Programmatico finalizzato alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma Integrativo ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 502/1992, relativo all'intervento in oggetto. Con D.G.R. 25 settembre 2023, n. 9-7462, è stato approvato lo schema di articolato contrattuale dell'Accordo di Programma tra il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Regione Piemonte.

In data 21 novembre 2023 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Integrativo tra il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Regione Piemonte, ai fini del finanziamento dell'intervento.

L'Azienda Sanitaria Locale ASL NO, con propria deliberazione, ha preso atto dell'iter che ha consentito l'ottenimento del finanziamento, del parere favorevole n. 11 del 31 luglio 2023 del Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero della Salute, dell'inserimento dell'opera nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e degli atti propedeutici alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Integrativo.

Con Decreto del Ministero della Salute n. 53 del 25 maggio 2026, adottato a valere sull'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'intervento è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 26.500.000,00, di cui € 25.175.000,00 a carico dello Stato ed € 1.325.000,00 a carico della Regione Piemonte.

Con D.G.R. 9 giugno 2026, n. 20-2664/2026/XII, la Regione Piemonte ha disposto l'iscrizione nel bilancio di previsione finanziario 2026-2028 delle risorse statali destinate all'attuazione dell'intervento.

Con Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 389/A1415D/2026 del 17 giugno 2026 è stata accertata la somma di € 25.175.000,00 sul capitolo 40650 dell'entrata del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, ed è stato contestualmente assunto l'impegno del medesimo importo a favore dell'ASL NO sul capitolo 216650 della spesa del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026.

Il finanziamento ex art. 20 della Legge n. 67/1988 non si sovrappone ad altri programmi di investimento ed è garantito il rispetto dell'assenza del doppio finanziamento, secondo quanto risultante dagli atti regionali di programmazione.

L'Azienda Sanitaria Locale ASL NO conserva la titolarità dell'intervento, la cor di soggetto pagatore, ferma restando la funzione di Stazione Appaltante quali Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la procedura di affidamento e per le ulteriori attività di competenza.

Gli adempimenti contabili, la ricezione delle fatture elettroniche e i relativi pagamenti restano di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale ASL NO, secondo quanto previsto dalla Convenzione, dal Capitolato, dallo Schema di contratto e dalla normativa vigente.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal presente disciplinare.

Per la componente relativa alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione si applicano le disposizioni dell'art. 66 del Codice e della Parte V dell'Allegato II.12 al Codice.

Trattandosi di appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del Codice, il concorrente deve assicurare il possesso dei requisiti richiesti sia per l'esecuzione dei lavori sia per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Ai fini della componente progettuale, il concorrente può alternativamente:

- a) eseguire la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione mediante il proprio staff tecnico, ove in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare e dalla normativa vigente;
- b) indicare in sede di offerta uno o più progettisti qualificati, scelti tra i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare;
- c) partecipare in raggruppamento con uno o più soggetti qualificati per la progettazione, scelti tra quelli di cui all'art. 66 del Codice, in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare.

I progettisti incaricati della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione devono essere nominativamente indicati in sede di offerta, con specificazione delle prestazioni assunte e del relativo ruolo all'interno del gruppo di progettazione.

Il progettista indicato dal concorrente, ove non associato al raggruppamento, non assume per ciò solo la qualità di concorrente. In tale ipotesi, il contratto è stipulato esclusivamente tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Il progettista indicato, associato o comunque incaricato deve rendere le dichiarazioni richieste dalla documentazione di gara e deve possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale previsti per le prestazioni affidate.

Il medesimo soggetto di cui all'art. 66 del Codice non può essere indicato, associato o comunque coinvolto da più concorrenti per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione esecutiva e/o di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relative alla presente procedura.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete e GEIE, costituiti o costituendi, secondo quanto previsto dal Codice e dal presente disciplinare.

I concorrenti in forma associata devono indicare nella domanda di partecipazione le quote di partecipazione, le categorie di lavori, le prestazioni e le parti dell'appalto assunte da ciascun componente, in coerenza con i requisiti posseduti e con quanto previsto dal presente disciplinare.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora sottoscritto da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del mandatario.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) o d), del Codice, anche quest'ultimo è tenuto a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettera f), del Codice, costituiti o costituendi, partecipano secondo le regole previste per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibili.

Le aggregazioni tra operatori aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza**, ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, con applicazione delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata del contratto di rete deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante o mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, ovvero da una sub-associazione nelle forme ammesse dal Codice, ivi compresi raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e aggregazioni di retisti.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** qualora la Stazione Appaltante accerti, sulla base di elementi univoci, la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale o comunque riconducibili ad accordi idonei ad alterare la correttezza della procedura:

a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete;

b) partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;

c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale previsione non si applica alle imprese retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

d) partecipazione, in qualsiasi altra forma, da parte del consorziato designato dal consorzio concorrente, ove la Stazione Appaltante accerti la sussistenza dei presupposti sopra indicati o di altre cause di esclusione previste dal Codice.

Nel caso in cui emergano elementi riconducibili alle ipotesi di cui al periodo p informa gli operatori economici interessati, assegnando un termine non superiore a 30 giorni, a dimostrare che la situazione rilevata non ha influito sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici che partecipano alla gara in forma singola o associata, già in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, possono raggruppare ulteriori imprese qualificate ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice, anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che le saranno affidati.

Le imprese cooptate non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione richiesti per l'ammissione alla gara e possono eseguire esclusivamente le lavorazioni loro affidate nei limiti previsti dall'art. 68, comma 12, del Codice.

La partecipazione di operatori economici sottoposti a procedure concorsuali o a strumenti di regolazione della crisi è ammessa nei soli limiti previsti dalla normativa vigente, restando ferme le verifiche della Stazione Appaltante in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, all'assenza delle cause di esclusione e alla capacità dell'operatore economico di eseguire regolarmente le prestazioni oggetto dell'appalto.

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, possono partecipare alla procedura alle condizioni previste dal Codice, producendo documentazione equivalente a quella richiesta agli operatori stabiliti in Italia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente disciplinare.

Restano ferme le disposizioni del presente disciplinare in materia di requisiti di ordine generale, requisiti speciali, avvalimento, subappalto, soccorso istruttorio, documentazione amministrativa, cause di esclusione e condizioni di esecuzione.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice, nonché degli ulteriori requisiti e condizioni previsti dal presente disciplinare e dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE 2.0 secondo quanto previsto dal Codice, dalle delibere ANAC e dalla normativa vigente.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice costituiscono **cause di esclusione** automatica. Le circostanze di cui all'art. 95 del Codice sono valutate dalla Stazione Appaltante previo contraddittorio con l'operatore economico, secondo quanto previsto dal Codice.

Il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle cause di esclusione, incluse quelle eventualmente idonee a integrare un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98 del Codice. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di documentare le misure di self-cleaning adottate, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 96 del Codice.

Il possesso dei requisiti di ordine generale deve essere dichiarato:

- a) dal concorrente singolo;
- b) da ciascun componente del raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo;
- c) da ciascun componente del consorzio ordinario di concorrenti, costituito o costituendo;
- d) da ciascun operatore economico aderente all'aggregazione di imprese di rete che partecipa alla gara;

- e) da ciascun componente del GEIE;
- f) dai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice;
- g) dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- h) dalle consorziate che prestano i requisiti al consorzio, ove rilevante ai fini della partecipazione;
- i) dagli operatori economici ausiliari, in caso di avvalimento;
- j) dai soggetti di cui all'art. 66 del Codice indicati, associati o comunque incaricati per lo svolgimento della progettazione esecutiva e/o del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, i requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati indicati da quest'ultimo quali esecutori.

In caso di avvalimento, l'operatore economico ausiliario deve possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Codice e rendere le dichiarazioni richieste dalla documentazione di gara. La carenza dei requisiti in capo all'ausiliario comporta le conseguenze previste dall'art. 104 del Codice e dal presente disciplinare.

Per la componente relativa alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, i soggetti di cui all'art. 66 del Codice indicati dal concorrente, associati al concorrente o comunque incaricati delle prestazioni professionali devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti dal presente disciplinare.

Qualora la progettazione sia svolta mediante lo staff tecnico interno dell'operatore economico concorrente, le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale sono rese dall'operatore economico concorrente, ferma restando l'indicazione nominativa dei professionisti incaricati e il possesso, in capo agli stessi, dei requisiti professionali richiesti per le prestazioni da svolgere.

Sono comunque esclusi dalla procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Alla documentazione di gara è allegato lo schema di Protocollo di legalità relativo all'intervento di realizzazione del nuovo padiglione e agli interventi di riordino e adeguamento normativo del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Borgomanero, condiviso tra Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Novara e Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche e trasmesso dalla Prefettura al Ministero dell'Interno per il prescritto nulla osta.

Lo schema di Protocollo di legalità è allegato agli atti di gara quale documento in corso di perfezionamento.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dichiara di conoscere e accettare le clausole contenute nello schema di Protocollo allegato agli atti di gara e si impegna a rispettare il Protocollo nella versione definitiva munita del prescritto nulla osta e sottoscritta dalle Autorità competenti, nei limiti in cui la stessa confermi, integri o coordini, senza modificarne sostanzialmente il contenuto, gli obblighi già conoscibili in sede di gara.

Qualora, in sede di nulla osta o di sottoscrizione, siano introdotte modifiche o integrazioni allo schema di Protocollo, la Stazione Appaltante provvede a comunicarle agli operatori economici partecipanti o all'aggiudicatario, secondo la fase della procedura in cui intervengono, e a recepirle negli atti di gara o nel contratto, nei limiti in cui esse abbiano natura integrativa, attuativa o di coordinamento rispetto agli obblighi già previsti nello schema allegato alla documentazione di gara.

Qualora, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il Protocollo di legalità definitivo o eventuali aggiornamenti dello schema allegato agli atti di gara dovessero introdurre modifiche sostanziali rispetto allo schema pubblicato, la Stazione Appaltante valuterà l'adozione degli atti conseguenti, anche ai fini dell'eventuale rettifica o integrazione della documentazione di gara e, ove necessario, della proroga dei termini di presentazione delle offerte.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e nello schema di Protocollo di legalità allegati alla documentazione di gara, nonché il mancato rispetto degli obblighi dagli stessi previsti, costituiscono

causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto, secondo la fase del
bis del D.Lgs. n. 159/2011 e secondo quanto previsto dalla documentazione di g

Le soluzioni organizzative, operative e digitali eventualmente offerte dal concorrente di legalità, il monitoraggio della filiera esecutiva, dei flussi di manodopera, dei mezzi, degli accessi e delle attività di cantiere costituiscono obbligazioni contrattuali dell'aggiudicatario e devono essere attuate senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante e per ASL NO, intendendosi integralmente ricomprese nell'importo offerto e nei prezzi contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare il Protocollo di legalità per tutta la durata dell'appalto e a farne osservare le prescrizioni, per quanto di competenza, ai subappaltatori, subcontraenti, fornitori, prestatori di servizi, affidatari di noli, trasporti e conferimenti, nonché agli ulteriori soggetti della filiera comunque coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni.

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici che non abbiano assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove tenuti in ragione della propria dimensione occupazionale.

Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante può escludere l'operatore economico qualora accerti la sussistenza di gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo quanto previsto dal Codice e dall'Allegato II.10. La gravità della violazione è valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto.

La causa di esclusione di cui al periodo precedente non opera quando l'operatore economico abbia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché il pagamento, l'impegno o l'estinzione siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nei casi di compensazione del debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Restano ferme le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. n. 159/2011, da effettuarsi nei confronti dell'aggiudicatario e degli ulteriori soggetti previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità applicabili.

5.2 SELF-CLEANING

Ai sensi dell'art. 96 del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, a eccezione del comma 6, e all'art. 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- a) descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- b) motiva l'impossibilità di adottare dette misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna ad adottarle successivamente, dandone tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si verifica successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice e ne dà tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure rilevanti, ai fini della valutazione della Stazione Appaltante, il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la collaborazione attiva con le autorità competenti per chiarire i fatti e le circostanze, nonché l'adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

La Stazione Appaltante valuta l'idoneità, la tempestività e la sufficienza delle misure adottate dall'operatore economico. Se le misure sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso dalla procedura. Se le misure sono ritenute insufficienti o intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 100 del Codice, dall'Allegato II.12 al Codice e dal presente disciplinare.

Trattandosi di appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del Codice, il concorrente deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti sia per l'esecuzione dei lavori sia per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

I requisiti relativi alla componente lavori devono essere posseduti dall'operatore economico concorrente, singolo o associato, secondo le modalità previste dal Codice, dall'Allegato II.12 e dal presente disciplinare.

I requisiti relativi alla componente progettuale devono essere posseduti dai soggetti incaricati della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, siano essi appartenenti allo staff tecnico interno del concorrente, progettisti indicati oppure progettisti associati al concorrente.

La comprova dei requisiti avviene mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE 2.0, secondo quanto previsto dal Codice, dalle delibere ANAC e dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Per l'esecuzione dei lavori, l'operatore economico deve essere iscritto nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Le cooperative e i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro devono essere iscritti nell'Albo nazionale delle società cooperative presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete o GEIE, il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da ciascun operatore economico componente, in relazione alle attività che lo stesso assume nell'ambito dell'appalto.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per l'operatore economico stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea, non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di stabilimento, secondo quanto previsto dall'Allegato II.11 al Codice.

Per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, i soggetti incaricati devono rientrare tra quelli di cui all'art. 66 del Codice e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa vigente per le prestazioni da svolgere.

I professionisti incaricati devono essere abilitati all'esercizio della professione e iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, ove previsto, in relazione alle prestazioni effettivamente assunte.

I soggetti organizzati in forma societaria devono essere iscritti nel Registro delle Imprese per attività coerenti con le prestazioni professionali oggetto dell'appalto, ove tale iscrizione sia richiesta in relazione alla forma giuridica assunta.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Per i professionisti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, il requisito è comprovato mediante iscrizione in registri professionali equivalenti o mediante documentazione conforme alla normativa dello Stato di stabilimento, idonea a dimostrare l'abilitazione all'esercizio delle prestazioni professionali richieste.

La comprova dei requisiti di idoneità professionale è acquisita d'ufficio dalla S 2.0. Gli operatori economici e i professionisti stabiliti in altri Stati membri carica documentazione utile alla comprova del requisito, ove non acquisibili direttamer

6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per la partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismo autorizzato, adeguata alle categorie e classifiche dei lavori indicate nella Tabella 2 del presente disciplinare.

Le categorie dei lavori sono quelle individuate al paragrafo 3.3 del presente disciplinare, cui si rinvia integralmente ai fini degli importi, delle classifiche, della categoria prevalente, delle categorie scorporabili e delle relative modalità di qualificazione.

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella **categoria prevalente OG1** per l'importo totale dei lavori, ovvero qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i singoli importi, secondo quanto previsto dall'art. 30 dell'Allegato II.12 al Codice.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente OG1, nei limiti della classifica posseduta, eventualmente incrementata di un quinto ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice e dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30 sono soggette ad autonoma qualificazione ai fini dell'esecuzione dell'appalto. Pertanto, tali lavorazioni possono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario solo ove lo stesso sia in possesso della corrispondente attestazione SOA nella categoria e classifica adeguata.

In alternativa, le predette lavorazioni devono essere eseguite da soggetti qualificati, mediante componente qualificata del raggruppamento temporaneo, consorzio o altra forma di partecipazione ammessa, mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, ovvero mediante subappalto a impresa in possesso della necessaria qualificazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto ove ne ricorrano i presupposti.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, l'incremento del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa, a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria o della parte di lavori che intende assumere.

Gli operatori economici, singoli o associati, di cui all'art. 65 del Codice, possono partecipare alla procedura nei modi e nei limiti previsti dagli artt. 65, 67 e 68 del Codice, dall'Allegato II.12 e dal presente disciplinare.

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione SOA in corso di validità, da inserire nella busta amministrativa.

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, ove non in possesso di attestazione SOA, presentano documentazione conforme alla normativa del Paese di stabilimento, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti agli operatori economici stabiliti in Italia.

6.3 REQUISITI AGGIUNTIVI PER LAVORI DI RILEVANTE IMPORTO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 6, DELL'ALLEGATO II.12 AL CODICE E DELL'ART. 103 DEL CODICE

Per l'esecuzione della componente lavori oggetto del presente appalto integrato, oltre alle qualificazioni SOA di cui al precedente paragrafo 6.2, il concorrente deve possedere i seguenti requisiti aggiuntivi.

6.3.1 CIFRA D'AFFARI IN LAVORI - REQUISITO OBBLIGATORIO (ART. 2,

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, dell'Allegato II.12 al Codice, considerato che l'importo di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, è pari a € 20.947.363,83 e su prevista ai fini dell'applicazione della medesima disposizione, il concorrente deve dimostrare di avere realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore a 2,5 volte il predetto importo dei lavori. Il requisito richiesto è pertanto pari a € 52.368.409,58.

Il requisito è comprovato secondo quanto previsto dall'art. 18, commi 7 e 8, dell'Allegato II.12 al Codice, mediante bilanci riclassificati, dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione, o altra documentazione contabile idonea a dimostrare la cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio di riferimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete o GEIE, la cifra d'affari in lavori può essere dimostrata cumulativamente dai componenti del raggruppamento, nel rispetto delle categorie e delle parti di lavorazioni assunte da ciascun operatore economico e dei requisiti di qualificazione posseduti.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, il requisito è posseduto e comprovato secondo le regole previste dal Codice e dall'Allegato II.12 per la qualificazione dei consorzi, tenuto conto delle modalità di partecipazione e delle imprese eventualmente indicate quali esecutrici.

6.3.2 CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA - REQUISITO AGGIUNTIVO (ART. 103, COMMA 1, LETT. A), DEL CODICE)

In aggiunta al requisito di cui al paragrafo 6.3.1, la Stazione Appaltante richiede, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lettera a), del Codice, la dimostrazione di un'adeguata capacità economico-finanziaria con riferimento all'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento della partecipazione alla gara.

L'operatore economico può dimostrare il requisito mediante uno dei seguenti indicatori, riferito ad almeno uno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti la data di pubblicazione del bando:

a) rapporto tra attivo corrente e passivo corrente pari o superiore a 1:

$\text{Attivo corrente} / \text{Passivo corrente} \geq 1$

Ai fini del presente indicatore, per attivo corrente si intendono le componenti dell'attivo esigibili entro i dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio; per passivo corrente si intendono le componenti del passivo con scadenza entro i dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio.

oppure

b) rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto pari o inferiore a 2:

$\text{Indebitamento finanziario netto} / \text{Patrimonio netto} \leq 2$

Gli indicatori sono riferiti all'ultimo esercizio finanziario approvato antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero, ove necessario per rappresentare in modo più aggiornato l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento della partecipazione, a una situazione contabile infrannuale aggiornata, predisposta secondo criteri coerenti con quelli del bilancio e certificata secondo quanto previsto dal presente paragrafo.

La comprova preliminare del requisito è fornita mediante apposito documento denominato "Attestazione di requisito aggiuntivo", da inserire nella Busta A - Documentazione amministrativa.

L'attestazione è redatta in forma libera, sottoscritta digitalmente dal concorrente e certificata da società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un revisore legale iscritto nel medesimo Registro, ovvero da altro soggetto preposto, qualificato e indipendente rispetto all'operatore economico, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lettera a), del Codice.

Dall'attestazione deve emergere in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento della partecipazione alla gara, mediante indicazione del parametro economico-finanziario utilizzato, dell'esercizio o della situazione contabile di riferimento, delle voci contabili considerate e del relativo calcolo.

Il soggetto certificatore deve dichiarare di essere indipendente rispetto all'operatore economico in situazioni di conflitto di interessi tali da compromettere l'imparzialità della certificazione.

In sede di verifica del possesso dei requisiti, l'operatore economico individuato dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE 2.0, ovvero trasmettere su richiesta della Stazione Appaltante ove la documentazione non sia disponibile o acquisibile tramite interoperabilità, la documentazione contabile necessaria alla verifica dell'indicatore dichiarato.

Per le società di capitali potranno essere richiesti i bilanci civilistici approvati relativi agli esercizi di riferimento e le relative note di deposito presso il Registro delle Imprese. Per le ditte individuali e le società di persone non tenute al deposito del bilancio potrà essere richiesta una situazione contabile e patrimoniale riferita all'esercizio considerato, redatta e asseverata da un dottore commercialista, esperto contabile o revisore legale iscritto al rispettivo albo o registro, da cui risultino le voci patrimoniali necessarie al calcolo dell'indicatore prescelto.

La mancata produzione dell'attestazione certificata richiesta dal presente paragrafo comporta l'esclusione qualora non consenta di accertare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Resta ferma la possibilità di attivare il soccorso istruttorio nei soli casi di carenze meramente formali o documentali, riferite a elementi già esistenti e comprovabili alla medesima data.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete o GEIE, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Resta fermo che ciascun operatore economico deve possedere requisiti coerenti con le categorie, le lavorazioni e le prestazioni che dichiara di assumere ed eseguire nell'ambito dell'appalto.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, il requisito è posseduto e comprovato secondo le regole previste dal Codice per la qualificazione dei consorzi, tenuto conto delle modalità di partecipazione e delle imprese eventualmente indicate quali esecutrici.

La richiesta del requisito aggiuntivo è formulata ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. a), del Codice, tenuto conto dell'importo, della durata e della complessità dell'intervento, nonché della necessità di assicurare adeguata solidità economico-finanziaria dell'operatore economico al momento della partecipazione alla gara. Tale requisito ha carattere complementare rispetto alla cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 6, dell'Allegato II.12 al Codice.

6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEI PROGETTISTI

Per la componente relativa alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, il progettista indicato o associato dovrà dimostrare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al Codice, mediante una delle seguenti modalità alternative:

a) copertura assicurativa contro i rischi professionali, con massimale non inferiore a € 2.094.736,38, pari al 10% dell'importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza;

oppure

b) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a € 485.865,40, pari al corrispettivo posto a base di gara per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, al netto di IVA e oneri previdenziali.

Il requisito di cui alla lettera b) è richiesto entro il limite massimo consentito dall'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al Codice.

La comprova della copertura assicurativa è fornita mediante copia della polizza assicurativa in corso di validità, dalla quale risultino il soggetto assicurato, l'oggetto della copertura, il massimale e il periodo di validità.

La comprova del fatturato è fornita mediante bilanci approvati, dichiarazioni fiscali, fatture, certificazioni dei committenti o altra documentazione contabile idonea a dimostrare il volume dei servizi di ingegneria e architettura svolti nel periodo di riferimento.

Qualora il concorrente intenda svolgere direttamente la progettazione esecutiva e in fase di progettazione mediante il proprio staff tecnico interno, deve essere in prestazioni di progettazione e costruzione, nonché dimostrare che lo staff tecnico professionali, economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal presente progetto di progettazione e coordinamento della sicurezza.

In mancanza di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, ovvero qualora lo staff tecnico interno non sia in grado di dimostrare tutti i requisiti richiesti per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, il concorrente deve indicare progettisti qualificati ai sensi dell'art. 66 del Codice oppure partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 3, del Codice.

In caso di progettisti indicati o associati, il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto dai soggetti incaricati della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, anche cumulativamente, secondo la ripartizione delle prestazioni assunte e nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

6.5 GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Il concorrente deve indicare, in sede di offerta, il gruppo di progettazione incaricato della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Il gruppo di progettazione deve essere adeguato alla natura e alla complessità dell'intervento e deve assicurare almeno le professionalità e i ruoli indicati nella seguente tabella.

Tabella 4 - Gruppo di progettazione

PROFESSIONE E RUOLI	N. MIN.	REQUISITI
Responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche e coordinatore del Gruppo di Progettazione	1	Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, sezione A
Professionista responsabile della progettazione edilizia e architettonica (categoria E.10) - incluse le prestazioni connesse all'edilizia sanitaria e all'adeguamento del presidio esistente	1	Ordine degli Architetti o degli Ingegneri, sezione A, nei limiti delle rispettive competenze professionali
Professionista responsabile della progettazione strutturale (categoria S.03) - incluse fondazioni speciali, strutture in c.a. e carpenteria metallica, verifiche sismiche	1	Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, sezione A, nei limiti delle rispettive competenze professionali
Professionista responsabile della progettazione degli impianti idrico-sanitari e meccanici a fluido (categorie IA.01 e IA.02) - inclusi impianti termici, di condizionamento e di trattamento aria (OS28, OS3)	1	Ordine degli Ingegneri, sezione A, ovvero Collegio/Ordine dei Periti Industriali, nei limiti delle rispettive competenze professionali
Professionista responsabile della progettazione degli impianti elettrici, speciali e di comunicazione (categoria IA.04) - inclusi impianti di sicurezza, illuminazione di emergenza e sistemi tecnologici (OS30)	1	Ordine degli Ingegneri, sezione A, ovvero Collegio/Ordine dei Periti Industriali, nei limiti delle rispettive competenze professionali
Professionista antincendio responsabile degli elaborati di prevenzione incendi relativi alla struttura ospedaliera soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, con particolare riferimento all'attività n. 68 e alle ulteriori attività eventualmente individuate negli elaborati antincendio del progetto.	1	Iscrizione all'Ordine/Collegio professionale competente, sezione A; iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006
Professionista responsabile della prestazione energetica, diagnosi energetica e verifiche ex Legge n. 10/1991 - inclusa relazione ex D.Lgs. n. 192/2005 e progetto impianto fotovoltaico	1	Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, sezione A, ovvero Collegio/Ordine dei Periti Industriali, nei limiti delle rispettive competenze professionali

PROFESSIONE E RUOLI	N. MIN.	
Geologo responsabile delle indagini geotecniche e della relazione geologica - incluse verifiche di stabilità dei fronti di scavo e fondazioni speciali	1	Ordine dei Geologi, iscrizione alla sezione A del collegio, n. 112/1963 e del D.P.R. n. 328/2001
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)	1	Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; iscrizione all'Ordine/Collegio professionale competente
Professionista responsabile degli aspetti CAM e della sostenibilità ambientale della progettazione - inclusi gli elaborati CAM applicabili all'intervento, secondo la normativa vigente e la documentazione di gara, nonché gli aspetti relativi alla gestione dei materiali di risulta	1	Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, sezione A, ovvero altro albo/collegio professionale coerente con la prestazione, nei limiti delle rispettive competenze professionali
CDE Manager - responsabile della gestione dell'ambiente di condivisione dati e dei flussi informativi digitali	1	Diploma di scuola secondaria di secondo grado; almeno 3 anni di esperienza lavorativa in area tecnica; almeno 1 anno di esperienza documentabile su progetti sviluppati con metodo BIM, oppure certificazione rilasciata da ente/organismo accreditato.
BIM Manager / Responsabile della Gestione Informativa digitale dell'appalto - responsabile del coordinamento generale della gestione informativa, del Piano di Gestione Informativa e della coerenza con il Capitolato Informativo BIM	1	Diploma di scuola secondaria di secondo grado; almeno 5 anni di esperienza lavorativa in area tecnica; almeno 1 anno di esperienza su progetti sviluppati con metodo BIM, sostituibile da almeno 200 ore di formazione documentata in materia BIM supportata da periodo di stage, oppure da certificazione rilasciata da ente/organismo accreditato.
BIM Coordinator di progetto - coordinatore operativo dei modelli e delle attività informative di progetto	1	Diploma di scuola secondaria di secondo grado; almeno 3 anni di esperienza lavorativa in area tecnica; almeno 1 anno di esperienza su progetti sviluppati con metodo BIM, sostituibile da almeno 200 ore di formazione documentata in materia BIM supportata da periodo di stage, oppure da certificazione rilasciata da ente/organismo accreditato.
BIM Coordinator per disciplina - coordinamento informativo delle discipline architettonica, strutturale e impiantistica	Almeno 1 per ciascuna disciplina interessata, salvo coincidenza di ruoli ove compatibile	Diploma di scuola secondaria di secondo grado; almeno 3 anni di esperienza lavorativa in area tecnica; almeno 1 anno di esperienza su progetti sviluppati con metodo BIM, sostituibile da almeno 200 ore di formazione documentata in materia BIM supportata da periodo di stage, oppure da certificazione rilasciata da ente/organismo accreditato.
BIM Specialist per disciplina - modellazione informativa e supporto operativo per le discipline interessate	Numero adeguato ai carichi di lavoro e alle discipline oggetto di modellazione	Diploma di scuola secondaria di secondo grado; almeno 3 anni di esperienza lavorativa in area tecnica; almeno 1 anno di esperienza su progetti sviluppati con metodo BIM, sostituibile da almeno 200 ore di formazione documentata in materia BIM supportata da periodo di stage, oppure da certificazione rilasciata da ente/organismo accreditato.
Giovane professionista - obbligatorio in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP di tecnici)	1	Abilitazione all'esercizio della professione conseguita da meno di cinque anni; iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale. Ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

Una medesima persona fisica può ricoprire più ruoli, purché sia in possesso delle relative abilitazioni, iscrizioni e competenze professionali e purché ciò risulti compatibile con la complessità dell'incarico e con l'organizzazione proposta.

Il concorrente può indicare ulteriori figure specialistiche ritenute necessarie in relazione alle caratteristiche dell'intervento, alle prescrizioni del PFTE, alla normativa applicabile, al Capitolato Informativo BIM, ai Criteri Ambientali Minimi e alle soluzioni offerte in sede di gara.

I professionisti indicati devono rendere le dichiarazioni richieste dalla documentazione e i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle prestazioni assunte.

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni, secondo quanto previsto dall'Allegato II.12 al Codice. Il giovane professionista deve essere indicato nominativamente e deve assumere un ruolo effettivo nell'esecuzione delle prestazioni professionali.

Il gruppo di progettazione indicato in sede di offerta non può essere modificato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. Eventuali sostituzioni sono ammesse solo nei casi consentiti dalla normativa vigente e dagli atti di gara, previa verifica del possesso, in capo al soggetto subentrante, di requisiti almeno equivalenti a quelli del soggetto sostituito.

Non è in ogni caso ammessa la sostituzione del professionista il cui curriculum, esperienza specifica o ruolo nel gruppo di progettazione abbia concorso alla formazione del punteggio tecnico attribuito all'offerta, qualora la sostituzione comporti una modifica sostanziale dell'offerta presentata, anche laddove il soggetto subentrante possieda requisiti equivalenti a quello sostituito.

Il professionista antincendio facente parte del gruppo di progettazione, iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006, assicura, per quanto di competenza, il raccordo con i responsabili delle altre discipline progettuali e con il coordinatore del gruppo di progettazione, secondo quanto previsto dal Capitolato, al fine di garantire la coerenza del Progetto Esecutivo con la normativa di prevenzione incendi, con il D.P.R. n. 151/2011, con gli elaborati antincendio del PFTE e con il parere già acquisito dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nella fase di PFTE.

6.6 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI

I soggetti incaricati della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione devono aver eseguito, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alle categorie e ID opere indicate nella Tabella 3 del presente disciplinare, per importi non inferiori a quelli riportati nella seguente tabella.

Sono valutabili i servizi iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nonché la parte di servizi ultimata e approvata nel medesimo periodo, nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Tabella 5 - Requisiti minimi per la progettazione

Categoria d'opera	ID opere	Grado di complessità	Importo opere	Importo minimo servizi analoghi pari a 1,00 volta l'importo delle opere	Importo minimo servizio di punta pari a 0,60 volte l'importo delle opere
Edilizia	E.10	1,20	€ 7.503.556,18	€ 7.503.556,18	€ 4.502.133,71
Strutture	S.03	0,95	€ 4.400.630,93	€ 4.400.630,93	€ 2.640.378,56
Impianti	IA.01	0,75	€ 758.233,21	€ 758.233,21	€ 454.939,93
Impianti	IA.02	0,85	€ 2.844.310,72	€ 2.844.310,72	€ 1.706.586,43
Impianti	IA.04	1,30	€ 5.440.632,79	€ 5.440.632,79	€ 3.264.379,67

Per ciascuna categoria e ID opere è richiesto:

a) l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alla medesima categoria complessiva almeno pari all'importo delle opere indicato nella colonna "**Importo**

b) l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno un servizio di punta relativo a lavori appartenenti alla medesima categoria e ID opere, per un importo almeno pari a 0,60 volte l'importo delle opere della relativa categoria/ID, come indicato nella colonna "**Importo minimo servizio di punta**".

Il requisito relativo al servizio di punta non è frazionabile con riferimento alla singola categoria/ID opere e deve essere posseduto per intero da un unico soggetto del gruppo di progettazione. È ammesso che i servizi di punta riferiti a categorie e ID opere diverse siano posseduti da soggetti diversi, purché ciascuno sia qualificato per la prestazione assunta.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti sono valutabili anche servizi relativi a categorie e ID opere con grado di complessità pari o superiore a quello richiesto, nell'ambito della medesima categoria d'opera o secondo i criteri di assimilazione ammessi dalla normativa vigente e dalle tabelle ministeriali applicabili.

I servizi dichiarati devono riguardare prestazioni tecniche attinenti all'architettura e all'ingegneria, quali progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza o altre prestazioni tecniche coerenti con le categorie e ID opere richieste, purché idonee a dimostrare l'esperienza professionale maturata.

La comprova dei requisiti è fornita mediante certificati di regolare esecuzione dei servizi, attestazioni rilasciate dai committenti pubblici o privati, contratti, fatture, atti di approvazione dei progetti o altra documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni, l'importo dei lavori cui le stesse si riferiscono, la categoria e ID opere, il periodo di esecuzione e l'esito positivo del servizio.

La richiesta cumulativa dell'elenco dei **servizi analoghi** e del **servizio di punta** per le categorie e ID opere indicate è formulata tenuto conto della natura e della complessità tecnica, funzionale e organizzativa dell'intervento, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, nell'ambito di un appalto integrato, del nuovo padiglione ospedaliero e degli interventi di riordino e adeguamento normativo del Presidio Ospedaliero di Borgomanero.

La richiesta è ritenuta proporzionata all'esigenza di verificare che i progettisti abbiano maturato un'esperienza specifica sia complessiva sia riferita a singoli interventi di adeguata dimensione e complessità, anche in relazione al coordinamento interdisciplinare, alla componente impiantistica, alla sicurezza, all'applicazione dei CAM, alla metodologia BIM e alle esigenze di cantierabilità dell'intervento.

6.7 REQUISITI SPECIALI DI ESECUZIONE RELATIVI AGLI IMPIANTI (D.M. 37/2008 - F-gas)

Ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche oggetto dell'appalto, l'operatore economico deve dichiarare in sede di offerta che le attività soggette a specifica abilitazione, certificazione o iscrizione saranno eseguite esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

I requisiti di cui al presente paragrafo costituiscono requisiti speciali di esecuzione e devono essere posseduti dal soggetto che esegue materialmente le relative lavorazioni, prima dell'avvio delle stesse.

a) Abilitazioni impiantistiche ai sensi del D.M. 37/2008

Le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 devono essere eseguite esclusivamente da imprese abilitate ai sensi del medesimo decreto, in relazione alla specifica tipologia di impianto da realizzare.

Le abilitazioni previste dal D.M. 37/2008 devono essere possedute dall'impresa che esegue materialmente le relative lavorazioni, sia essa l'Appaltatore, una componente del raggruppamento temporaneo, una consorziata esecutrice, una retista esecutrice, un'impresa ausiliaria nei limiti dell'avvalimento ammesso, ovvero un subappaltatore qualificato.

b) Certificazione F-gas

Per le attività riguardanti apparecchiature e impianti contenenti gas fluorurati a deve essere in possesso della certificazione F-gas prevista dalla normativa vigente telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

Le attività su apparecchiature contenenti gas fluorurati devono essere svolte da personale in possesso della relativa certificazione individuale, ove richiesta dalla normativa vigente.

L'impresa esecutrice è tenuta a effettuare le registrazioni previste nella Banca Dati F-gas istituita presso ISPRA e a consegnare alla Direzione lavori e alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla normativa vigente, dal Capitolato e dagli atti contrattuali.

c) Possesso dei requisiti in caso di raggruppamenti, consorzi, reti, GEIE e subappalto

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete o GEIE, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal componente che esegue materialmente le lavorazioni soggette ad abilitazione o certificazione.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, i medesimi requisiti devono essere posseduti dal consorzio, qualora esegua direttamente le lavorazioni, ovvero dalla consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora le lavorazioni soggette a D.M. 37/2008 o a certificazione F-gas siano affidate in subappalto, i requisiti devono essere posseduti dal subappaltatore incaricato della relativa esecuzione e sono verificati dalla Stazione Appaltante prima dell'autorizzazione al subappalto e comunque prima dell'avvio delle lavorazioni interessate.

Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo deve essere coerente con la ripartizione delle categorie e delle lavorazioni dichiarata in sede di offerta e con il soggetto effettivamente incaricato dell'esecuzione delle prestazioni impiantistiche.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo sarà richiesta all'operatore economico individuato come aggiudicatario prima dell'aggiudicazione efficace e, comunque, prima dell'esecuzione delle relative lavorazioni.

La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti da parte del soggetto che deve eseguire le lavorazioni comporta l'impossibilità per tale soggetto di eseguire le relative prestazioni, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dal Codice, dal presente disciplinare e dal Capitolato.

6.8 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, generali e speciali, è effettuata dalla Stazione Appaltante ai sensi degli artt. 24 e 99 del Codice, mediante utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE 2.0, nonché mediante le ulteriori banche dati e modalità di verifica previste dalla normativa vigente.

La verifica riguarda, in particolare, l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice, il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice e al presente disciplinare, nonché il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione esecutiva, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Laddove la documentazione o le informazioni necessarie alla verifica non risultino disponibili o acquisibili tramite interoperabilità, resta a carico dell'operatore economico l'inserimento nel FVOE 2.0, ovvero la trasmissione alla Stazione Appaltante, dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni richieste ai fini della verifica.

I concorrenti e gli ulteriori soggetti tenuti alla dimostrazione dei requisiti devono assicurare la corretta alimentazione del FVOE 2.0 e prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti e dell'assenza delle cause di esclusione, secondo quanto previsto dal Codice e dalla documentazione di gara.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia equivalente prevista dalla normativa dello Stato di stabilimento. Ove tale documentazione sia disponibile, la verifica è svolta sulla base della documentazione presentata dall'operatore economico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le verifiche antimafia sono effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia - BDNA e delle ulteriori banche dati o procedure previste dalla normativa vigente.

Ai fini dell'anticipazione e della semplificazione delle verifiche antimafia, il concorrente deve produrre, nella Busta digitale "A - Documentazione amministrativa", l'apposita dichiarazione contenente i dati dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché dei relativi familiari conviventi di maggiore età, secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

La dichiarazione è richiesta esclusivamente per consentire alla Stazione Appaltante di disporre tempestivamente dei dati necessari alla consultazione della BDNA e allo svolgimento delle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella presente procedura, la Stazione Appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico, ove ne ricorrano i presupposti, e alle segnalazioni all'ANAC e alle ulteriori Autorità competenti, secondo quanto previsto dal Codice e dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE 2.0 o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente può disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di apposita autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.

Resta fermo l'obbligo della Stazione Appaltante di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, all'esito delle verifiche, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, inefficacia o risoluzione del contratto, recesso dal contratto ove già stipulato, nonché le segnalazioni alle Autorità competenti, secondo quanto previsto dal Codice.

I requisiti generali e speciali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e devono permanere senza soluzione di continuità per tutta la durata della procedura, fino all'aggiudicazione, alla stipula del contratto e per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto.

Per i requisiti speciali di esecuzione di cui al precedente paragrafo 6.7, relativi alle abilitazioni D.M. 37/2008 e alla certificazione F-gas, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti è richiesta all'operatore economico individuato come aggiudicatario prima dell'aggiudicazione efficace e, comunque, prima dell'avvio delle relative lavorazioni.

La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti da parte del soggetto incaricato dell'esecuzione comporta l'impossibilità per tale soggetto di eseguire le prestazioni interessate, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dal Codice, dal presente disciplinare e dal Capitolato.

6.9 INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati nel presente disciplinare.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante o la mandataria di un raggruppamento temporaneo forme ammesse dal Codice, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti previste per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, di cui al paragrafo 6.1, deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda, consorziata o consorzianda, aderente al GEIE o all'aggregazione di rete, in relazione alle attività che la stessa assume nell'ambito dell'appalto.

Nel caso di rete dotata di soggettività giuridica, il requisito deve essere posseduto anche dalla rete medesima, ove questa partecipi alla procedura quale operatore economico.

Requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori

I requisiti di qualificazione SOA di cui al paragrafo 6.2 devono essere posseduti da ciascuna impresa associata, consorziata, retista o aderente al GEIE in misura corrispondente alla quota e alla tipologia di lavorazioni che la stessa si impegna a eseguire, nel rispetto del Codice, dell'Allegato II.12 e del presente disciplinare.

Le quote di partecipazione e di esecuzione possono essere liberamente stabilite dai concorrenti riuniti, purché coerenti con i requisiti di qualificazione posseduti da ciascun componente e con le categorie di lavorazioni assunte.

I concorrenti riuniti devono indicare in sede di offerta le categorie di lavori e le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici, con il relativo impegno a eseguirle.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote e le categorie indicate in sede di offerta, fatta salva la possibilità di modifica nei limiti consentiti dalla normativa vigente e previa autorizzazione della Stazione Appaltante, che verifica la compatibilità della modifica con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS3, OS28 e OS30 possono essere eseguite direttamente dal componente del raggruppamento, consorzio ordinario, rete o GEIE solo se lo stesso è in possesso della corrispondente attestazione SOA nella categoria e classifica adeguata, ovvero mediante altro soggetto qualificato secondo quanto previsto dal Codice, dal presente disciplinare e dal Capitolato.

Requisito aggiuntivo ex art. 103 del Codice

Il requisito aggiuntivo di cui al paragrafo 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete o GEIE nel suo complesso. Resta fermo che ciascun operatore economico componente deve possedere i requisiti e la qualificazione coerenti con le categorie, le lavorazioni e le prestazioni che dichiara di assumere ed eseguire nell'ambito dell'appalto, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare, dal Codice e dall'Allegato II.12.

Requisiti relativi alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

I requisiti relativi alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione devono essere posseduti dai soggetti incaricati delle relative prestazioni, siano essi componenti del raggruppamento, progettisti associati, progettisti indicati oppure professionisti appartenenti allo staff tecnico interno del concorrente, ove ammesso.

I **requisiti di idoneità professionale** devono essere posseduti da ciascun professionista in relazione alla prestazione effettivamente assunta.

I **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale** relativi alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione possono essere soddisfatti dal gruppo di progettazione nel

suo complesso, secondo la ripartizione delle prestazioni assunte dai singoli soggetti dal Codice, dall'Allegato II.12 e dal presente disciplinare.

Il requisito relativo al servizio di punta non è frazionabile con riferimento alla prestazione stessa, che deve essere posseduto per intero da un unico soggetto del gruppo di progettazione. È ammesso che i servizi di punta riferiti a categorie e ID opere diverse siano posseduti da soggetti diversi, purché ciascuno sia qualificato per la prestazione assunta.

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, deve essere prevista la presenza di almeno un giovane professionista abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni, secondo quanto previsto dall'Allegato II.12 al Codice e dal presente disciplinare.

Requisiti speciali di esecuzione

I requisiti speciali di esecuzione di cui al paragrafo 6.7 devono essere posseduti dall'impresa che esegue materialmente le relative lavorazioni.

In particolare, le abilitazioni previste dal D.M. 37/2008 devono essere possedute dal soggetto incaricato dell'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche soggette al medesimo decreto, individuabile, a seconda dei casi, nell'impresa del raggruppamento o del consorzio ordinario, nella retista esecutrice, nel componente del GEIE, nell'impresa ausiliaria nei limiti dell'avvalimento ammesso, ovvero nel subappaltatore qualificato.

La certificazione F-gas dell'impresa e la certificazione individuale del personale, ove richieste dalla normativa vigente, devono essere possedute dal soggetto che esegue le attività su apparecchiature o impianti contenenti gas fluorurati, individuabile, a seconda dei casi, nell'impresa del raggruppamento o del consorzio ordinario, nella retista esecutrice, nel componente del GEIE, nell'impresa ausiliaria nei limiti dell'avvalimento ammesso, ovvero nel subappaltatore qualificato.

Disposizioni ulteriori

Ai sensi dell'art. 68 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario e deve contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, indicato in sede di offerta come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per la costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il mandato è gratuito e irrevocabile. La revoca del mandato, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante, salvo quanto previsto dal Codice.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Alla presente procedura si applica l'istituto della cooptazione di cui all'art. 68, comma 12, del Codice, nei limiti e alle condizioni previste dal presente disciplinare.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate nei soli casi e limiti previsti dal Codice, purché le imprese rimanenti siano in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto.

Restano ferme le disposizioni del presente disciplinare in materia di cause di esecuzioni, unico centro decisionale, requisiti generali, avvalimento, subappalto e modifiche esecuzione.

6.10 INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati nel presente disciplinare, nel Codice e nell'Allegato II.12.

I consorzi indicano in sede di offerta per quali consorziati concorrono. Qualora il consorziato indicato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) o d), del Codice, anche quest'ultimo è tenuto a indicare in sede di offerta i consorziati per i quali concorre.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per la componente relativa alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dai soggetti incaricati delle relative prestazioni, siano essi appartenenti allo staff tecnico del consorzio, alla consorziata esecutrice, ovvero progettisti indicati o associati.

Requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori

I requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori devono essere posseduti e comprovati secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 100 del Codice, dall'Allegato II.12 e dal presente disciplinare.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice possono partecipare alla procedura utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dal Codice.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura ovvero tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante.

Qualora il consorzio indichi una o più consorziate esecutrici, le prestazioni affidate a queste ultime devono essere coerenti con i requisiti di qualificazione posseduti dalle medesime, in proprio ovvero mediante avvalimento nei casi e nei limiti previsti dall'art. 104 del Codice.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30 possono essere eseguite dalla consorziata indicata solo ove questa sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA nella categoria e classifica adeguata, ovvero ricorra agli strumenti ammessi dal Codice e dal presente disciplinare.

Requisito aggiuntivo ex art. 103 del Codice

Il requisito aggiuntivo di cui al paragrafo 6.3 deve essere posseduto e comprovato secondo le regole previste dal Codice per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), tenuto conto delle modalità di partecipazione, delle imprese eventualmente indicate quali esecutrici e dei soggetti che concorrono al possesso del requisito.

Requisiti relativi alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Quando il consorzio intende eseguire direttamente la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione mediante il proprio staff tecnico, deve essere in possesso di attestazione SOA per prestazioni

di progettazione e costruzione, ove richiesta, e deve indicare i professionisti incaricati, i requisiti professionali, economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dal

Quando la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati a un consorzio di progettisti, a progettisti indicati o a progettisti associati, i relativi requisiti devono essere posseduti dai soggetti incaricati delle prestazioni, secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

Resta fermo che i progettisti indicati, associati o comunque incaricati devono rendere le dichiarazioni richieste dalla documentazione di gara e devono possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per le prestazioni assunte.

Requisiti speciali di esecuzione

I requisiti speciali di esecuzione di cui al paragrafo 6.7 devono essere posseduti dal soggetto che esegue materialmente le relative lavorazioni.

Le abilitazioni previste dal D.M. 37/2008 devono essere possedute dal consorzio, qualora esegua direttamente le lavorazioni impiantistiche soggette al medesimo decreto, ovvero dalla consorziata esecutrice, dall'impresa ausiliaria nei limiti dell'avvalimento ammesso o dal subappaltatore qualificato incaricato dell'esecuzione delle relative prestazioni.

La certificazione F-gas dell'impresa e la certificazione individuale del personale, ove richieste dalla normativa vigente, devono essere possedute dal soggetto che esegue le attività su apparecchiature o impianti contenenti gas fluorurati, individuabile, a seconda dei casi, nel consorzio, nella consorziata esecutrice, nell'impresa ausiliaria nei limiti dell'avvalimento ammesso, ovvero nel subappaltatore qualificato.

Disposizioni ulteriori

L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice alle consorziate indicate per l'esecuzione non costituisce subappalto, fermo restando quanto previsto dal Codice, dall'Allegato II.12 e dal presente disciplinare.

La partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, da parte della consorziata indicata quale esecutrice è valutata dalla Stazione Appaltante ai fini dell'eventuale sussistenza di un unico centro decisionale o di altre cause di esclusione previste dal Codice.

La sostituzione o l'estromissione della consorziata indicata quale esecutrice è ammessa esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dal Codice, previa verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto subentrante e fermo restando il divieto di modifiche idonee ad alterare l'offerta o a eludere la procedura di gara.

Nel caso in cui il consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata priva di un requisito di ordine generale o speciale, si applicano le disposizioni del Codice in materia di cause di esclusione dei partecipanti a raggruppamenti e consorzi, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le misure di self-cleaning previste dalla normativa vigente.

7. AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane, strumentali e organizzative messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente Disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice, né per i requisiti di idoneità professionale, iscrizioni ad albi, registri, ordini professionali, abilitazioni, autorizzazioni o altri titoli personali o professionali richiesti per l'esecuzione delle prestazioni, salvo quanto previsto dall'art. 104, comma 3, del Codice.

Qualora il concorrente si avvalga delle capacità di altri soggetti per requisiti professionali o esperienze professionali pertinenti, i soggetti ausiliari devono essere per le quali tali capacità sono richieste.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità e deve indicare in modo specifico i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'appalto.

In particolare, il contratto deve indicare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) il requisito oggetto di avvalimento;
- b) le risorse umane, tecniche, strumentali, organizzative ed economico-finanziarie messe concretamente a disposizione;
- c) la durata dell'impegno dell'ausiliaria;
- d) le modalità con cui le risorse saranno effettivamente rese disponibili durante l'esecuzione dell'appalto;
- e) ogni altro elemento utile a dimostrare che l'avvalimento non si risolve in un mero prestito formale del requisito.

Nel caso di avvalimento finalizzato alla dimostrazione della qualificazione per categorie e classifiche SOA, il contratto deve indicare le dotazioni tecniche, le risorse umane e strumentali e gli elementi dell'organizzazione aziendale dell'ausiliaria messi concretamente a disposizione del concorrente. Non è sufficiente il semplice richiamo all'attestazione SOA posseduta dall'ausiliaria.

Con riferimento alle categorie impiantistiche OS3, OS28 e OS30, l'avvalimento è ammesso nei limiti dell'art. 104 del Codice. In tali casi, il contratto di avvalimento dovrà indicare in modo puntuale il requisito oggetto di avvalimento e le risorse tecniche, il personale qualificato, i mezzi, le attrezzature, l'organizzazione e le competenze specialistiche effettivamente messi a disposizione per l'esecuzione delle relative lavorazioni.

La Stazione Appaltante, anche tramite il RUP e la Direzione dei lavori, potrà verificare in fase esecutiva l'effettiva disponibilità e l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento, con particolare riferimento alle lavorazioni impiantistiche e alle prestazioni di maggiore rilevanza tecnica.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, nei limiti previsti dall'art. 104 del Codice.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti di ordine generale e i requisiti speciali oggetto di avvalimento e deve dichiararli mediante compilazione del proprio DGUE, nelle parti pertinenti.

Salvo quanto previsto dal paragrafo 7.1 per l'avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, la documentazione relativa all'avvalimento finalizzato alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione mediante caricamento nella Busta digitale "A - Documentazione amministrativa", nell'apposito spazio della piattaforma denominato "(eventuale) documentazione avvalimento".

Il concorrente deve quindi produrre:

- a) il contratto di avvalimento;
- b) il DGUE dell'impresa ausiliaria;
- c) le dichiarazioni dell'ausiliaria previste dalla documentazione di gara;
- d) in caso di avvalimento relativo a lavori, l'attestazione SOA dell'ausiliaria, ove pertinente;
- e) ogni ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare.

La mancata indicazione, nel contratto di avvalimento, delle risorse concretamente messe a disposizione dall'ausiliaria determina la nullità del contratto e non è sanabile mediante soccorso istruttorio.

In caso di avvalimento relativo ai requisiti dei progettisti, resta fermo che i requisiti professionali, le iscrizioni agli Ordini o Collegi, le abilitazioni, i titoli personali e le competenze professionali necessarie allo svolgimento delle prestazioni devono essere posseduti dai soggetti che eseguono direttamente le relative attività.

Per il requisito relativo al servizio di punta, non è ammesso avvalimento plurimo singola categoria e ID opere. Il servizio di punta deve essere posseduto per intero categoria e ID opere.

Il progettista indicato esterno al concorrente, ove non componente del raggruppamento o dello staff tecnico interno dell'operatore economico, deve possedere direttamente i requisiti richiesti per la progettazione e non può ricorrere a sua volta all'avvalimento per il requisito relativo al servizio di punta.

Nei casi di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice e dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), si applica quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del Codice.

7.1 AVVALIMENTO PREMIALE

Il concorrente può ricorrere all'avvalimento anche per migliorare la propria offerta, nei limiti previsti dall'art. 104 del Codice e dai criteri di valutazione dell'offerta.

L'avvalimento premiale è ammesso esclusivamente quando l'ausiliaria metta effettivamente a disposizione risorse, mezzi, organizzazione, certificazioni, competenze o elementi aziendali idonei a giustificare il miglioramento dell'offerta e l'attribuzione del relativo punteggio.

Il contratto di avvalimento premiale deve indicare chiaramente:

- a) gli elementi dell'offerta tecnica rispetto ai quali l'ausiliaria apporta il proprio contributo;
- b) le risorse e le competenze messe a disposizione;
- c) le modalità di effettivo impiego di tali risorse nell'esecuzione dell'appalto;
- d) il collegamento tra le risorse prestate e il miglioramento offerto.

Il concorrente che ricorre all'avvalimento premiale deve dichiararlo nella domanda di partecipazione, indicando l'impresa ausiliaria e i criteri o sub-criteri dell'offerta tecnica ai quali l'avvalimento si riferisce.

Il contratto di avvalimento premiale, le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e l'eventuale documentazione a supporto devono essere inseriti nella Busta digitale "B - Offerta tecnica", nell'apposito spazio della piattaforma denominato "Eventuale documentazione avvalimento premiale".

La documentazione inserita nella Busta digitale "B - Offerta tecnica" non deve contenere prezzi, ribassi, importi offerti o altri elementi idonei ad anticipare il contenuto dell'offerta economica.

Nei soli casi di avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, non è consentita la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e dell'operatore economico che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che sia dimostrato in concreto, con adeguato supporto documentale, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese a un unico centro decisionale.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice, del Capitolato, del contratto, del presente Disciplinare e degli altri atti di gara.

L'affidatario dovrà eseguire in proprio il contratto, nonché le opere, i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui venga affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il subappalto è consentito per la categoria prevalente OG1 nei limiti dell'art. 119 del Codice, fermo restando che non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Le categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30 sono subappaltabili anche integralmente, purché siano affidate a operatori economici in possesso di adeguata qualificazione corrispondente.

Qualora il concorrente non sia direttamente qualificato per una o più delle categorie OS3, OS28 e OS30 e non soddisfi il requisito mediante raggruppamento, consorzio o avvalimento, deve dichiarare espressamente, nella documentazione amministrativa, il ricorso al subappalto necessario/qualificante, indicando le categorie, le lavorazioni e la relativa quota/importo che intende affidare a impresa qualificata.

A tal fine, il concorrente rende la dichiarazione nel DGUE e, ove necessario per specificare le categorie, le lavorazioni, la quota/importo e la funzione qualificante del subappalto, carica nella Busta digitale "A - Documentazione amministrativa" l'apposita dichiarazione integrativa relativa al subappalto/subappalto necessario/qualificante/quota PMI.

La mancata dichiarazione del subappalto necessario/qualificante, nei casi in cui il concorrente non sia in possesso della qualificazione richiesta per le categorie scorporabili interessate e non abbia altrimenti soddisfatto il relativo requisito, comporta il mancato possesso del requisito di qualificazione richiesto per l'esecuzione delle relative lavorazioni.

L'indicazione del subappalto necessario/qualificante non consente l'esecuzione delle relative lavorazioni da parte di soggetti privi della qualificazione richiesta, né sostituisce le verifiche previste dall'art. 119 del Codice ai fini dell'autorizzazione del subappalto in fase esecutiva.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori, servizi o forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo. Ove l'operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte delle prestazioni, deve farne dichiarazione già in sede di gara, utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, ovvero di aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione relativa al subappalto è resa dall'impresa mandataria, dal consorzio o dall'organo comune, ove presente.

La mancata dichiarazione, in sede di gara, delle prestazioni che si intendono subappaltare comporta l'impossibilità per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

Sono assimilati al subappalto i subcontratti aventi le caratteristiche indicate dall'art. 119, comma 2, del Codice. Restano inoltre soggetti agli obblighi di comunicazione alla Stazione Appaltante i subcontratti e i subaffidamenti nei casi e con le modalità previste dal Codice, dal Capitolato, dal contratto e dagli atti di gara.

Per la componente relativa alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, eventuali affidamenti a terzi sono ammessi nei limiti dell'art. 119 del Codice e della normativa vigente, ferma restando la responsabilità dei progettisti indicati o associati per le prestazioni di rispettiva competenza. Non è comunque consentito utilizzare il subappalto per sostituire i soggetti indicati nel gruppo di progettazione o per eludere i requisiti professionali, le abilitazioni e le iscrizioni richieste dagli atti di gara.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o), dell'Allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento alle piccole e medie imprese, motivandola in relazione all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. L'affidatario deve trasmettere l'istanza di autorizzazione, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dall'art. 119 del Codice e dagli atti di gara almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Tra gli atti di gara sono messe a disposizione le "Istruzioni per la presentazione delle istanze di autorizzazione al subappalto", predisposte dalla Stazione Appaltante, contenenti l'elenco della documentazione da presentare e le principali indicazioni operative per la corretta trasmissione dell'istanza.

L'affidatario dovrà attenersi alle predette istruzioni nella predisposizione della richiesta di autorizzazione al subappalto e nella trasmissione della relativa documentazione, anche con riferimento all'autorizzazione all'accesso al FVOE 2.0, alla documentazione del subappaltatore, alle verifiche antimafia e white list ove applicabili, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla qualificazione SOA o ai requisiti previsti per lavorazioni di importo pari o

inferiore a € 150.000,00, alla regolarità contributiva, alla normativa sul c
dichiarazioni richieste all'appaltatore e al subappaltatore.

Le istruzioni operative hanno funzione ricognitiva e di supporto e non sostituiscono il Codice, del presente Disciplinare, del Capitolato, del contratto e degli altri atti di gara. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni normative e contrattuali. La Stazione Appaltante potrà richiedere integrazioni o chiarimenti qualora la documentazione trasmessa non risulti completa o coerente con quanto previsto dalla normativa e dagli atti di gara.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e, ove necessario, grafica direttamente derivata dagli atti del contratto principale, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali sia in termini economici, con specifica indicazione delle lavorazioni affidate, delle categorie interessate, degli importi, della qualificazione posseduta dal subappaltatore, dei costi della manodopera, degli oneri della sicurezza e del contratto collettivo applicato.

Il contratto di subappalto dovrà inoltre contenere il riferimento al CIG e al CUP dell'appalto principale, le clausole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto, l'indicazione dei prezzi applicati, dei costi della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso, nonché l'impegno del subappaltatore a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto principale.

Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire e non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dal Codice. Restano fermi gli obblighi in materia di antimafia, white list ove applicabile, tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva, sicurezza sul lavoro, Protocollo di Legalità e rispetto del contratto collettivo applicabile.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa affidataria, del subappaltatore e degli eventuali subcontraenti le prescrizioni e gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

I contratti di subappalto e i subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante devono contenere clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto dal Codice e dagli atti di gara.

L'affidatario corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, anche tramite il Direttore dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, verifica l'effettiva applicazione di tale previsione.

Il pagamento diretto del subappaltatore è effettuato nei casi previsti dall'art. 119 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Resta ferma la responsabilità dell'affidatario nei confronti della Stazione Appaltante per l'esatta esecuzione dell'intero contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, e in coerenza con quanto previsto dalla decisione a contrarre, le prestazioni e lavorazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Tale limitazione è prevista in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, avente a oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo padiglione ospedaliero all'interno di un presidio sanitario in esercizio, con rilevanti componenti strutturali, impiantistiche, tecnologiche, digitali e organizzative.

Il divieto di ulteriore subappalto è disposto al fine di evitare un'eccessiva frammentazione della filiera esecutiva, rafforzare il controllo sui soggetti presenti in cantiere e sulle attività svolte in ambito ospedaliero, garantire una più efficace gestione delle interferenze, assicurare una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori e presidiare gli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità, dalle verifiche antimafia, dalla tracciabilità dei flussi finanziari e dagli ulteriori obblighi di controllo della filiera.

L'operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione, a inserire o far inserire espresso richiamo al Protocollo di legalità, nella versione definitiva munita del prescritto nulla osta e sottoscritta dalle Autorità competenti, in tutti i subappalti, subcontratti, forniture, servizi, noli, trasporti e ulteriori rapporti comunque connessi all'esecuzione dell'appalto, secondo quanto previsto dal Protocollo medesimo.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ES

L'aggiudicatario è tenuto a garantire, per tutta la durata dell'appalto, l'app nazionale e territoriale indicato nel presente Disciplinare, ovvero del diverso con di offerta, purché idoneo a garantire ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, l'operatore economico può indicare nella propria offerta un differente CCNL rispetto a quello individuato dalla Stazione Appaltante, purché riferibile alle attività oggetto dell'appalto e tale da garantire ai dipendenti le medesime tutele economiche e normative.

In tal caso, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata del contratto, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. La Stazione Appaltante verifica l'equivalenza delle tutele anche con le modalità previste dall'art. 110 del Codice.

Restano fermi gli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo anche nei confronti dei lavoratori impiegati in subappalto, secondo quanto previsto dagli artt. 11, 57, 102 e 119 del Codice e dagli atti di gara.

9.1 CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 57 del Codice e dell'Allegato II.3, il concorrente si impegna a rispettare le clausole sociali e i meccanismi finalizzati a realizzare le pari opportunità generazionali e di genere, nonché a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate.

In particolare:

a) **gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** e sono soggetti all'obbligo di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 producono, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

Resta ferma l'applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice nei casi di mancata allegazione, incompletezza o irregolarità meramente documentale, purché il rapporto risulti esistente, riferibile all'operatore economico e comprovabile alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. La mancata produzione resta causa di esclusione qualora, anche all'esito del soccorso istruttorio, non risulti dimostrato il rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e dall'Allegato II.3 al Codice.

b) **gli operatori economici con almeno 15 dipendenti** non soggetti all'obbligo di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 presentano, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere prevista dall'Allegato II.3 al Codice;

c) **gli operatori economici con almeno 15 dipendenti** presentano, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione attestante il rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, nonché la dichiarazione di regolarità di cui all'art. 17 della medesima legge;

d) l'aggiudicatario si impegna, qualora si renda necessario procedere a nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto, a destinare una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30 per cento all'occupazione femminile, compatibilmente con l'oggetto dell'appalto, con le caratteristiche delle prestazioni e con le esigenze organizzative dell'impresa.

L'obbligo di cui alla lettera d) riguarda esclusivamente le nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per attività a esso connesse o strumentali e non comporta l'obbligo di sostituzione del personale già in forza all'operatore economico, ai subappaltatori o agli altri soggetti della filiera esecutiva.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'Allegato II.3 comporta le conseguenze previste dal medesimo Allegato e dalla normativa vigente.

9.2 IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, l'operatore economico deve assumere, in sede di offerta, i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, nonché garantire le stesse tutele economiche in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contrastare il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine, l'operatore economico presenta una dichiarazione/impegno, con la quale descrive le modalità attraverso cui intende adempiere agli impegni sopra indicati.

La dichiarazione non deve limitarsi a ripetere gli impegni previsti dalla norma, ma deve indicare in modo chiaro e coerente le modalità organizzative con cui l'operatore economico intende rispettarli nell'esecuzione dell'appalto.

La Stazione Appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti dall'aggiudicatario con ogni mezzo adeguato, anche con le modalità previste dall'art. 110 del Codice.

9.3 ULTERIORI CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Restano ferme le ulteriori condizioni di esecuzione previste dal presente Disciplinare, dal Capitolato, dal contratto e dagli altri atti di gara, con particolare riferimento a:

- a) possesso e mantenimento dei requisiti generali e speciali per tutta la durata della procedura, fino alla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione;
- b) possesso, da parte dell'esecutore effettivo delle relative lavorazioni, dei requisiti speciali di esecuzione previsti per le lavorazioni impiantistiche, inclusi, ove pertinenti, abilitazioni ai sensi del D.M. 37/2008 e certificazioni F-gas;
- c) rispetto del Protocollo di Legalità, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e delle verifiche antimafia e white list ove applicabili;
- d) rispetto dei Criteri Ambientali Minimi applicabili all'intervento;
- e) rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della salute dei lavoratori e regolarità contributiva;
- f) rispetto degli obblighi dichiarati in sede di offerta tecnica, ove accettati dalla Stazione Appaltante e confluiti negli atti contrattuali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 106 del Codice, e precisamente di importo pari a € **428.664,58**.

La garanzia provvisoria deve essere intestata al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, sito in Corso Bolzano n. 44, 10121 Torino, C.F. 80093050013, quale Stazione Appaltante delegata.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla normativa vigente, oppure da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, siano sottoposti a revisione contabile e siano in possesso dei requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, mediante consultazione dei siti istituzionali della

Banca d'Italia e dell'IVASS, con particolare riferimento agli elenchi degli enti relativi a garanzie finanziarie non valide o rilasciate da soggetti non abilitati.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice, la garanzia fideiussoria deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita, in tutte le fasi, mediante piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici qualificati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito o costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara; in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, la garanzia è intestata al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a fatto riconducibile all'affidatario, nonché le ulteriori ipotesi previste dall'art. 106 del Codice.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme sopra indicate, una nuova garanzia provvisoria, del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che la nuova garanzia abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia provvisoria, solo a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e costituisce causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato al rilascio della garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Il sopralluogo presso il Presidio Ospedaliero "SS. Trinità" di Borgomanero (NO), Viale Zoppis n. 10, è facoltativo.

La mancata effettuazione del sopralluogo non comporta l'esclusione dalla procedura e non costituisce causa di irricevibilità, inammissibilità o irregolarità dell'offerta.

Gli operatori economici interessati a effettuare il sopralluogo devono trasmettere apposita richiesta all'Arch. Silvano Bonelli, all'indirizzo e-mail silvano.bonelli@asl.novara.it, indicando la denominazione dell'operatore economico, il nominativo e i recapiti della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Qualora il sopralluogo sia effettuato da persona diversa dal legale rappresentante dell'operatore economico, ASL NO potrà richiedere, ai soli fini organizzativi, documentazione idonea ad attestare il collegamento del soggetto incaricato con l'operatore economico richiedente. Tale documentazione non costituisce documentazione di gara e **non deve** essere inserita nella Busta digitale "A" - Documentazione amministrativa.

Per eventuali comunicazioni operative relative al sopralluogo è possibile contattare l'Arch. Silvano Bonelli al seguente recapito telefonico: 3357624448.

Le richieste di sopralluogo sono gestite da ASL NO compatibilmente con le €
l'orario del sopralluogo saranno concordati direttamente con i soggetti richiedenti

In sede di sopralluogo non saranno forniti chiarimenti, interpretazioni, integrazioni rilevanti ai fini della procedura di gara. Eventuali quesiti relativi alla documentazione di gara, agli elaborati progettuali, alle modalità di partecipazione o all'esecuzione dell'appalto dovranno essere formulati esclusivamente mediante la Piattaforma, con le modalità e nei termini previsti dal presente Disciplinare. Le risposte saranno rese disponibili secondo le regole previste per i chiarimenti, a garanzia della parità di trattamento tra tutti gli operatori economici.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità previste dalla deliberazione ANAC vigente alla data di avvio della procedura.

Per la presente procedura, tenuto conto del valore complessivo dell'appalto, il contributo dovuto dall'operatore economico è pari a € **560,00**, salvo diverso importo risultante dal sistema ANAC "Gestione Contributi Gara" al momento della generazione del pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità operative previste dall'ANAC, mediante il sistema pagoPA, previa generazione dell'avviso di pagamento attraverso i servizi messi a disposizione dall'Autorità.

Il concorrente allega la ricevuta di pagamento nella Busta A - Documentazione amministrativa.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete, costituiti o costituendi, il pagamento è effettuato dall'impresa mandataria o designata tale, ovvero dal consorzio, dal GEIE o dall'organo comune, se dotato di soggettività giuridica e poteri di rappresentanza.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, il pagamento è effettuato dal consorzio.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante attiva la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b), del Codice.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella sezione dedicata al Portale dei pagamenti.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica raggiungibile al seguente indirizzo: <https://portaleappalti.mit.gov.it>

Non sono considerate valide le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente Disciplinare e dalla Piattaforma. Non sono pertanto ammesse offerte trasmesse a mezzo PEC, posta elettronica ordinaria, consegna a mano, servizio postale o corriere.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il Documento di Gara Unico Europeo, di seguito DGUE:

a) devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore munito di idonei poteri. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore, deve essere allegata copia della procura, salvo che i relativi poteri risultino dalla documentazione già acquisibile dalla Stazione Appaltante;

b) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di par consorziati o aggregati in rete di imprese, nonché dalle eventuali imprese ausiliar competenza.

Le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il seguente termine perentorio:

ORE 23:59 DEL GIORNO 24 AGOSTO 2026

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine, fanno fede esclusivamente la data e l'ora registrate dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento, caricamento e trasmissione sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta restano a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di evitare difficoltà tecniche, rallentamenti o la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma, si applica quanto previsto dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente in materia di procedure telematiche.

Fermo restando quanto previsto dalla "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche" disponibile sulla Piattaforma, di seguito sono richiamate le principali modalità operative di caricamento dell'offerta.

I concorrenti, per presentare l'offerta, dovranno:

- registrarsi sulla Piattaforma "Portale Appalti", accedendo all'indirizzo <https://portaleappalti.mit.gov.it>, sezione "Area riservata" - "Accedi/Registrati";
- scaricare la documentazione di gara disponibile sulla Piattaforma ovvero, ove richiesto, generarla direttamente a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire e firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta dal presente Disciplinare, avendo cura di distinguere correttamente la documentazione da caricare nelle singole buste telematiche;
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o aggiornando i propri dati anagrafici;
- scegliere la forma di partecipazione e inserire, ove presenti, gli ulteriori operatori economici partecipanti;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità indicate nella "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche", verificando che tutti i documenti siano compilati correttamente, nel formato richiesto e firmati digitalmente dai soggetti tenuti alla sottoscrizione;
- modificare o confermare l'offerta;
- completare l'invio dell'offerta telematica tramite l'apposita funzione della Piattaforma.

Nel caso in cui l'operatore economico sia già registrato e debba aggiornare i propri dati anagrafici, qualora la modifica riguardi ragione sociale, forma giuridica, codice fiscale o partita IVA, la variazione dovrà essere richiesta mediante l'apposita procedura disponibile nell'area personale della Piattaforma. Poiché tali variazioni richiedono verifica e accettazione da parte della Stazione Appaltante, il relativo processo di aggiornamento può non essere immediato.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete già costituiti, l'impresa mandataria o capogruppo, ovvero il soggetto abilitato secondo la procedura di affidamento, dovrà effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di affidamento, firmati dagli operatori economici partecipanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti di competenza.

Prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF dovranno preferibilmente essere convertiti in formato PDF. Saranno comunque ammessi i formati compatibili con i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti, purché non corrotti o illeggibili.

Resta a carico del concorrente il rischio relativo alla presentazione di file corrotti, illeggibili, incompleti, non apribili o non correttamente firmati. I concorrenti sono pertanto invitati a verificare, prima del caricamento e dell'invio, la corretta apertura, leggibilità e sottoscrizione digitale di tutti i documenti.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta nella propria area dedicata non equivalgono all'invio dell'offerta ai fini della partecipazione alla gara. Per completare la trasmissione è necessario utilizzare la funzione finale di conferma e invio dell'offerta prevista dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente l'upload di singoli file di dimensione massima pari a 15 MB e un limite complessivo pari a 50 MB per ciascuna busta digitale, salvo eventuali aggiornamenti o diverse indicazioni risultanti dalla Piattaforma o dalla relativa guida operativa.

La Piattaforma consente di presentare eventuali sostituzioni dell'offerta già trasmessa, purché entro il termine previsto per la presentazione delle offerte e secondo le modalità indicate nella "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche". Oltre il termine di scadenza, l'offerta non può essere modificata, integrata o sostituita, salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Disciplinare in materia di soccorso istruttorio e rettifica di errore materiale.

L'offerta è composta dalle seguenti buste digitali:

- **Busta digitale A - Documentazione amministrativa;**
- **Busta digitale B - Offerta tecnica;**
- **Busta digitale C - Offerta economica.**

La documentazione deve essere caricata negli appositi campi della Piattaforma, secondo la struttura prevista dal presente Disciplinare. L'inserimento di documenti in campi diversi da quelli previsti resta a rischio del concorrente e non potrà comportare oneri di ricerca, ricostruzione o interpretazione a carico della Stazione Appaltante.

I file caricati dovranno essere denominati in modo chiaro e coerente con il relativo contenuto, al fine di consentire alla Stazione Appaltante, al Seggio di gara e alla Commissione giudicatrice l'immediata individuazione della documentazione prodotta.

L'offerta e la documentazione di gara devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore munito di idonei poteri.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete già costituiti, l'offerta è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria, del consorzio, del GEIE o dell'organo comune, ove dotato di poteri di rappresentanza.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, il consorzio, il GEIE o l'aggregazione.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, l'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio. La documentazione relativa alle imprese consorziate indicate come esecutrici è prodotta secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata deve indicare, in sede di presentazione dell'offerta, la forma di partecipazione prescelta e gli operatori economici riuniti, consorziati o aggregati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in

lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, restando a carico del concorrente della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta. Al momento della ricezione dell'offerta, il concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante le funzionalità previste dalla Piattaforma.

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà chiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla nuova data indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato, o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può richiedere, tramite la Piattaforma, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione. La Stazione Appaltante indica le modalità e i tempi per l'individuazione dell'errore materiale e per la sua eventuale correzione, nel rispetto della segretezza dell'offerta.

La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né una modifica sostanziale dell'offerta già presentata. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, la Stazione Appaltante valuta l'inammissibilità dell'offerta.

Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative, parziali, indeterminate o comunque difformi rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara, salvo le proposte migliorative ammesse nell'ambito dell'offerta tecnica nei limiti previsti dal presente Disciplinare.

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa o dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il ribasso percentuale offerto o altri elementi economici in documenti non contenuti nella Busta digitale C - Offerta economica, costituisce causa di esclusione.

Tutta la documentazione contenuta nella Busta B - Offerta tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, riferimenti diretti o indiretti all'offerta economica.

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta integralmente la documentazione di gara, compresi bando, Disciplinare, Capitolato, Capitolato informativo, Schema di contratto, elaborati progettuali, allegati e chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice possono essere sanate le omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura, con esclusione delle carenze afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendano assolutamente incerta l'identità del concorrente, la provenienza della documentazione o l'imputabilità della stessa al soggetto che l'ha prodotta.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura;
- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione o del DGUE sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento, dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale può essere oggetto di documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di
- in caso di avvalimento, la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe concretamente a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto determina la nullità del contratto; è invece sanabile la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste nella Busta A - Documentazione amministrativa è sanabile, purché non renda incerta la provenienza dell'atto e l'identità del soggetto che lo ha reso;
- il difetto di sottoscrizione dell'offerta tecnica o dell'offerta economica è sanabile solo nei limiti in cui la documentazione presentata consenta di ricondurre con certezza l'offerta al concorrente e la regolarizzazione non comporti alcuna modifica o integrazione del contenuto dell'offerta;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa produzione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, purché il rapporto risulti redatto e trasmesso nei termini di legge prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- è sanabile la mancata produzione della dichiarazione di equivalenza delle tutele, nel caso in cui il concorrente indichi un CCNL diverso da quello individuato dalla Stazione Appaltante;
- non è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, le quote di nuove assunzioni previste dall'Allegato II.3 al Codice e dal paragrafo 9.1 del presente Disciplinare, salvo che l'impegno risulti già espressamente e inequivocabilmente assunto dal concorrente nella domanda di partecipazione, nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 102 del Codice o in altra dichiarazione amministrativa presentata entro il termine di scadenza dell'offerta;
- non è sanabile l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102 del Codice, qualora tale indicazione sia richiesta dal presente Disciplinare quale elemento necessario dell'offerta;
- la mancata produzione del Patto di Integrità sottoscritto digitalmente è sanabile solo se la sottoscrizione del documento risulta comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata o incompleta dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole contenute nello schema di Protocollo di legalità allegato agli atti di gara è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la mancata produzione della ricevuta di pagamento del contributo ANAC è sanabile secondo quanto previsto nel relativo paragrafo del presente Disciplinare.

Con riferimento al subappalto necessario/qualificante, non è sanabile l'omessa dichiarazione del relativo ricorso quando essa sia necessaria a dimostrare il possesso del requisito di qualificazione per l'esecuzione delle categorie scorporabili interessate. Eventuali errori o imprecisioni relativi al subappalto facoltativo sono valutati dalla Stazione Appaltante in concreto, purché non incidano sul possesso dei requisiti di partecipazione e non comportino modifica dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e la documentazione necessarie, indicando il contenuto dell'integrazione, i soggetti che devono renderla e la sezione della Piattaforma nella quale deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un ulteriore termine perentorio a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta e su ogni loro allegato, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice. L'operatore economico nel termine assegnato, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Resta ferma la possibilità di rettifica dell'errore materiale secondo quanto previsto dall'art. 101, comma 4, del Codice e dal presente Disciplinare, purché la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, né una modifica sostanziale dell'offerta già presentata.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DIGITALE “A”)

La Busta digitale “A - Documentazione amministrativa” contiene la documentazione di seguito indicata.

La documentazione amministrativa non deve contenere, a pena di esclusione, riferimenti diretti o indiretti all'offerta economica.

- 1.** Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante “Modello DOM - domanda di partecipazione” e sottoscritta digitalmente. La domanda contiene anche le dichiarazioni e gli impegni richiesti ai sensi dell'art. 102 del Codice e dell'Allegato II.3, secondo quanto previsto dal paragrafo 9.1 del presente Disciplinare.
- 2.** DGUE in formato XML generato dalla Piattaforma, compilato e sottoscritto digitalmente secondo le modalità previste dal presente Disciplinare e dalla Piattaforma.
- 3.** Eventuale procura, nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da un procuratore, salvo che i relativi poteri risultino dalla documentazione già acquisibile dalla Stazione Appaltante.
- 4.** Eventuale documentazione per i soggetti associati, in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete, costituiti o costituendi.
- 5.** Garanzia provvisoria, costituita secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.
- 6.** Ricevuta di pagamento del contributo ANAC.
- 7.** Patto di integrità sottoscritto digitalmente secondo le modalità previste dagli atti di gara.
- 8.** Attestazione SOA o dichiarazione relativa al possesso della qualificazione SOA per le categorie e classifiche richieste dal presente Disciplinare, ovvero indicazione delle modalità con cui il concorrente intende soddisfare i requisiti di qualificazione richiesti, anche mediante raggruppamento, consorzio, avvalimento o subappalto necessario/qualificante.
- 9.** Dichiarazione relativa alle prestazioni e lavorazioni che il concorrente intende subappaltare o concedere in cottimo, da rendersi mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. In caso di subappalto necessario/qualificante per le categorie OS3, OS28 e OS30, la dichiarazione deve essere resa in modo esplicito e inequivoco già in sede di offerta, con indicazione delle categorie e delle lavorazioni che il concorrente intende affidare a impresa qualificata. Qualora l'apposita sezione del DGUE non consenta un'indicazione sufficientemente dettagliata, il concorrente integra la dichiarazione mediante apposita dichiarazione inserita nella documentazione amministrativa.
- 10.** Modello PROG - Dichiarazioni dei progettisti, gruppo di progettazione e requisiti speciali di progettazione, da compilare con indicazione nominativa dei professionisti incaricati, dei relativi ruoli, delle prestazioni assunte e dei requisiti posseduti, secondo quanto previsto dai paragrafi 6.4, 6.5 e 6.6 del presente Disciplinare.
- 11.** Modello TIT - Dichiarazione titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi, compilato e sottoscritto digitalmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.
- 12.** Dichiarazione/impegno con la quale l'operatore economico illustra le modalità con cui intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, comma 1, del Codice, secondo quanto previsto dal paragrafo 9.2 del presente Disciplinare.

13. Eventuale dichiarazione di equivalenza CCNL e documentazione a supporto un CCNL diverso da quello individuato dalla Stazione Appaltante, deve rappresentare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, secondo quanto previsto dal Disciplinare.

14. Eventuale documentazione di avvalimento, diversa dall'avvalimento premiale di cui al paragrafo 7.1, comprensiva del contratto di avvalimento, del DGUE dell'impresa ausiliaria e delle ulteriori dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare.

15. Eventuale documentazione attestante le ragioni per cui l'operatore economico ha indicato una diversa soglia di affidamento alle piccole e medie imprese delle prestazioni che intende subappaltare, rispetto alla quota minima prevista dall'art. 119 del Codice.

16. Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti: copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, conforme a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera o al consigliere regionale di parità, ovvero attestazione della contestuale trasmissione ai soggetti competenti.

17. Eventuale ulteriore documentazione relativa agli obblighi di cui all'Allegato II.3 al Codice, ove richiesta dal presente Disciplinare o dalla modulistica di gara.

18. Documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, secondo le modalità previste dalla documentazione di gara e dalla Piattaforma.

19. Informativa e dichiarazioni in materia di trattamento dei dati personali, ove richieste dalla modulistica di gara.

20. Attestazione di requisito aggiuntivo. Il concorrente deve produrre l'"Attestazione di requisito aggiuntivo" prevista dal paragrafo 6.3.2 del presente Disciplinare, da caricare nella Busta digitale "A - Documentazione amministrativa", nell'apposito spazio della Piattaforma.

21. Dichiarazione dati per verifiche antimafia, contenente i dati dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e dei relativi familiari conviventi di maggiore età, secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. La dichiarazione è richiesta al fine di consentire la tempestiva consultazione della BDNA e l'anticipazione delle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente. Eventuali carenze, incompletezze o irregolarità meramente formali della dichiarazione sono regolarizzabili mediante soccorso istruttorio, fermo restando l'obbligo dell'operatore economico di fornire dati completi e aggiornati ai fini delle verifiche.

22. Ogni ulteriore dichiarazione o documento richiesto dal bando, dal presente Disciplinare, dalla modulistica di gara o dalla Piattaforma.

La modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante è messa a disposizione per agevolare la partecipazione alla procedura. Resta fermo che la modulistica non prevale sulle prescrizioni del bando, del presente Disciplinare e degli altri atti di gara.

La comprova dei requisiti generali e speciali avverrà tramite FVOE 2.0 e gli ulteriori sistemi di verifica previsti dal Codice e dalla normativa vigente, salvo i casi in cui il presente Disciplinare o la modulistica richiedano espressamente la produzione di specifici documenti già in sede di offerta.

La mancata produzione, l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione amministrativa è sanabile nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 101 del Codice e dal paragrafo del presente Disciplinare dedicato al soccorso istruttorio.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MODELLO DOM), MODELLO PROG ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il "Modello DOM - Domanda di partecipazione" predisposto dalla Stazione Appaltante, ovvero in forma equivalente purché completa di tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare, dalla modulistica di gara e dalla Piattaforma.

La domanda di partecipazione contiene, tra l'altro, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione, alle modalità di partecipazione alla gara, al subappalto, al contratto collettivo applicato, agli impegni

di cui all'art. 102 del Codice e alle clausole sociali di cui all'Allegato II.3, secc Disciplinare e dalla modulistica di gara.

Il concorrente compila altresì il “Modello PROG - Dichiarazioni dei progettisti, speciali di progettazione”, da caricare nella Busta digitale “A - Documentazione amministrativa”, al fine di indicare le modalità di espletamento della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, i soggetti incaricati, la composizione del gruppo di progettazione, il giovane professionista ove previsto e il possesso dei requisiti speciali di progettazione richiesti dal presente Disciplinare.

Il Modello PROG è sottoscritto digitalmente dal concorrente e, ove previsto dal presente Disciplinare, dai progettisti indicati, associati o comunque incaricati dell'esecuzione delle prestazioni di progettazione, nonché dai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione, limitatamente alle parti di rispettiva competenza.

Le dichiarazioni relative all'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'elaborazione dell'offerta tecnica e/o nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono rese dal concorrente nella domanda di partecipazione, secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

Resta fermo che, qualora l'utilizzo di tali sistemi riguardi attività riconducibili alla progettazione esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione o ad altre prestazioni di natura intellettuale, devono essere comunque assicurati la prevalenza del lavoro intellettuale umano, il controllo professionale, la verifica e l'assunzione di responsabilità sui contenuti prodotti e sui risultati utilizzati nell'offerta.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) e h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si siano verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le eventuali misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che sia stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione verificatesi dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare la sussistenza di fatti o provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e tali fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il termine rilevante ai fini della valutazione decorre dalla data in cui la Stazione Appaltante ne ha acquisito conoscenza, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di consorzio di cooperative o consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il consorzio indica la consorziata per la quale concorre alla gara.

In caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice, il consorzio indica in sede di offerta le consorziate designate come esecutrici delle prestazioni. L'esecuzione delle lavorazioni da parte delle consorziate

indicate non costituisce subappalto, ferma restando la responsabilità solidale Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese GEIE, il concorrente indica i dati identificativi di ciascun operatore economico partecipante, specificando ragione sociale, codice fiscale, sede, ruolo assunto nella procedura e prestazioni o lavorazioni che saranno eseguite da ciascuno.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara inoltre:

- i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui tali dati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse, individuale e associata, in più forme associate, ovvero in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio. Qualora l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione idonea a dimostrare che tale circostanza non ha influito sulla gara e non è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di aver preso visione e di accettare il Capitolato, lo Schema di contratto, il Capitolato Informativo BIM, il documento "Criteri di valutazione dell'offerta", lo schema di Protocollo di legalità in corso di perfezionamento, il Patto di Integrità e tutti gli altri atti di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento applicabili e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto nei casi previsti;
- di accettare il Patto di Integrità del Provveditorato e le clausole contenute nello schema di Protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara, impegnandosi a rispettare il Protocollo nella versione definitiva munita del prescritto nulla osta e sottoscritta dalle Autorità competenti, nei limiti indicati dal presente Disciplinare;
- di prendere atto che, secondo quanto previsto dallo schema di Protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara e dalla normativa vigente, le verifiche antimafia potranno essere estese ai soggetti della filiera delle imprese, ivi compresi subappaltatori, subcontraenti, fornitori, prestatori di servizi, noleggiatori, trasportatori e ulteriori soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, nei limiti e con le modalità previste dal Protocollo medesimo, dal D.Lgs. n. 159/2011 e dagli atti di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare il trattamento dei dati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare e dalla documentazione di gara.

Nell'ambito della domanda di partecipazione il concorrente rende, altresì, la dichiarazione relativa al consenso, ove necessario, al trattamento dei dati e all'acquisizione della documentazione tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, ai fini delle verifiche previste dal Codice e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non a che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) **se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione è sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) **se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, la domanda di partecipazione è sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e da ciascuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) **se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza**, oppure è sprovvista di organo comune, oppure l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione è sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ciascuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, dal legale rappresentante del consorzio.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore munito di idonei poteri. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in materia di imposta di bollo.

Il pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00, può essere effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o altra modalità ammessa dalla normativa vigente e dalla Piattaforma. A comprova del pagamento, il concorrente allega la relativa ricevuta.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00, indicarne il numero seriale nella dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare copia del contrassegno in formato PDF. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo del medesimo contrassegno.

15.2 DOCUMENTAZIONE PER SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, il concorrente allega:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione con indicazione delle parti dei lavori e/o delle prestazioni di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- dichiarazione, resa da ciascun soggetto associato, che le quote di partecipazione e di esecuzione sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti, il concorrente allega:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio ordinario o del GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione con indicazione delle parti dei lavori e/o delle prestazioni di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o partecipanti al GEIE;
- dichiarazione, resa da ciascun soggetto associato, che le quote di partecipazione e di esecuzione sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti.

Per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, il concorrente allega dichiarazione resa da ciascun operatore economico partecipante, attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito manc
saranno attribuite le funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in r
temporanei, consorzi ordinari o GEIE, ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti/consorziate;
- c) le parti dei lavori e/o delle prestazioni di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati;
- d) la dichiarazione che le quote di partecipazione e di esecuzione sono stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti
di qualificazione posseduti da ciascun operatore economico.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, il concorrente allega:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione con indicazione delle parti dei lavori e/o delle prestazioni di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, resa da ciascun soggetto aggregato, che le quote di partecipazione e di esecuzione sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, il concorrente allega:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione con indicazione delle parti dei lavori e/o delle prestazioni di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, resa da ciascun soggetto aggregato, che le quote di partecipazione e di esecuzione sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure è sprovvista di organo comune, oppure l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere il ruolo di mandataria, l'aggregazione partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo costituito o costituendo.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, il concorrente allega:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione con indicazione delle parti dei lavori e/o delle prestazioni di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, resa da ciascun soggetto aggregato, che le quote di partecipazione e di esecuzione sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti.

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, il concorrente allega:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni rese da ciascun operatore economico aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
saranno attribuite le funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente temporanei;

c) le parti dei lavori e/o delle prestazioni di progettazione che saranno eseguiti aggregati in rete;

d) la dichiarazione che le quote di partecipazione e di esecuzione sono stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascun operatore economico.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, il concorrente allega:

- dichiarazione con indicazione delle consorziate per le quali il consorzio concorre;
- DGUE del consorzio e delle consorziate esecutrici indicate;
- dichiarazioni integrative richieste dal presente disciplinare, rese dal consorzio e da ciascuna consorziata esecuttrice;
- ove il consorzio faccia ricorso ai requisiti di una o più consorziate, DGUE e dichiarazioni integrative anche delle consorziate che prestano i requisiti.

Nel caso in cui il concorrente partecipi con progettisti associati, indicati o raggruppati, deve essere prodotta anche la documentazione relativa alla composizione del gruppo di progettazione, con indicazione delle prestazioni assunte da ciascun componente e del giovane professionista, ove richiesto dalla normativa vigente e dal presente disciplinare.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura, nel periodo compreso tra il deposito della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi di cui all'art. 40 del medesimo decreto e il deposito del decreto di apertura del concordato preventivo di cui all'art. 47, è necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Il concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale;
- b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla presente procedura di gara;
- c) in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, che le altre imprese aderenti non sono assoggettate a procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019;
- d) che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale non assume il ruolo di mandataria.

Il concorrente allega nella Busta Amministrativa una relazione redatta da un professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n. 14/2019, che attesti la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Resta fermo che la Stazione Appaltante verifica la documentazione prodotta e la permanenza dei presupposti di partecipazione secondo quanto previsto dal Codice, dal D.Lgs. n. 14/2019 e dalla normativa vigente.

15.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE deve essere compilato attraverso l'applicazione cloud Maggioli M-DGUE, che consente la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE-IT definite da AgID.

Una volta compilato, il DGUE deve essere scaricato, sottoscritto con firma digitale e caricato all'interno della busta telematica "Documentazione amministrativa", secondo le modalità indicate dalla Piattaforma.

Il DGUE costituisce dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 44/2000, con cui l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di ordine speciale e delle ulteriori condizioni di partecipazione previste dalla disciplina.

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente:

- dal concorrente singolo;
- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, da ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dall'organo comune, ove presente, e da ciascuna impresa retista che partecipa alla gara;
- in caso di consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
- in caso di consorzi stabili che facciano ricorso ai requisiti delle consorziate, anche dalle consorziate che prestano i requisiti;
- dai progettisti indicati o associati, nonché dai componenti del gruppo di progettazione tenuti a rendere le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione, limitatamente alle parti di rispettiva competenza;
- dall'eventuale ausiliaria, in caso di avvalimento, limitatamente alle parti pertinenti.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, deve essere prodotto un file XML Response per ciascun componente del raggruppamento.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, deve essere prodotto un file XML Response del consorzio e un file XML Response per ciascuna consorziata esecutrice indicata, nonché per ciascuna consorziata che presta i requisiti, ove diversa.

Nel DGUE devono essere rese tutte le informazioni richieste dalla Piattaforma e dal presente disciplinare, con particolare riferimento:

- ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
- ai requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori;
- ai requisiti richiesti per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- all'eventuale ricorso all'avvalimento;
- all'eventuale ricorso al subappalto;
- alla ripartizione delle prestazioni tra i componenti del raggruppamento, del consorzio ordinario, del GEIE o dell'aggregazione di rete;
- alle eventuali misure di self-cleaning adottate dall'operatore economico.

Il file XML Response deve essere sottoscritto con firma digitale valida dal legale rappresentante dell'operatore economico o da procuratore munito dei necessari poteri. In tale ultimo caso deve essere allegata copia della relativa procura, ove non già presente nella documentazione amministrativa.

Ulteriori indicazioni sulle modalità di compilazione e presentazione del DGUE sono contenute nella guida "Integrazione M-DGUE: Compilazione del DGUE Response dell'OE", disponibile nella sezione "Istruzioni e Manuali" del Portale Appalti MIT.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne, situazioni di conflitto di interessi, risoluzioni contrattuali, gravi illeciti professionali, misure di self-cleaning o altre circostanze idonee a incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente, devono essere prodotti, tramite la Piattaforma, tutti i documenti pertinenti, compresi eventuali provvedimenti, relazioni, memorie o documentazione a supporto, al fine di consentire alla Stazione Appaltante le valutazioni di competenza.

La mancata, incompleta o irregolare presentazione del DGUE è trattata secondo la disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, nei limiti e con le modalità previste dal presente disciplinare.

16. OFFERTA TECNICA (BUSTA DIGITALE “B”)

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'Offerta tecnica sulla Piattaforma <https://portaleappalti.mit.gov.it>, secondo le modalità indicate nel piano operativo per la presentazione delle offerte telematiche.

L'Offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste dal presente disciplinare e caricata negli appositi campi della Piattaforma.

L'Offerta tecnica deve essere predisposta in coerenza con il PFTE posto a base di gara, con il Capitolato, con il Capitolato Informativo BIM, con i CAM applicabili e con l'Allegato “Criteri di valutazione dell'offerta”, che disciplina in modo puntuale criteri, sub-criteri, contenuti valutabili, limiti dimensionali e modalità di attribuzione dei punteggi.

In caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell'offerta tecnica, il concorrente deve indicare le attività strumentali o di supporto per le quali si è avvalso di tali sistemi mediante apposita dichiarazione non valutativa da inserire nella Busta digitale “B - Offerta tecnica”, secondo le modalità previste dalla Piattaforma.

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non può sostituire l'elaborazione tecnico-professionale del concorrente, dei progettisti indicati o associati e delle figure professionali coinvolte, né può limitare la responsabilità degli stessi in ordine alla completezza, correttezza, attendibilità e coerenza dell'offerta tecnica presentata.

Le indicazioni rese sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale hanno finalità dichiarativa e di trasparenza e non costituiscono elemento autonomo di valutazione dell'offerta, salvo che l'utilizzo di strumenti digitali, informativi o gestionali sia espressamente rilevante ai fini dei criteri di valutazione previsti dalla documentazione di gara.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici, il concorrente deve inserire nella Busta digitale “B” esclusivamente la seguente documentazione:

a) RELAZIONE TECNICA UNICA

La Relazione tecnica unica deve illustrare le proposte del concorrente con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel documento “Criteri di valutazione dell'offerta”, con esclusione del sub-criterio D.1, oggetto di separata Offerta di Gestione Informativa, e dei sub-criteri tabellari D.3, F.1 e F.2.

La Relazione tecnica unica dovrà essere articolata in sezioni corrispondenti ai seguenti criteri e sub-criteri:

A - Operatività, esperienza e struttura organizzativa dell'operatore economico

A.1 - Esperienza dell'operatore economico in interventi analoghi;

A.2 - Struttura organizzativa, personale dedicato, figure BIM e coordinamento operativo dell'appalto integrato.

B - Progettazione esecutiva

B.1 - Impostazione metodologica e coordinamento della progettazione;

B.2 - Qualità, completezza e affidabilità della progettazione esecutiva.

C - Proposte migliorative

C.1 - Miglioramento architettonico, funzionale e comfort degli spazi;

C.2 - Modalità esecutive, gestione delle interferenze, efficientamento impiantistico ed ottimizzazione gestionale dell'intervento;

C.3 - Gestione digitale del Protocollo di Legalità, monitoraggio e tracciabilità del cantiere.

D - BIM e gestione informativa digitale, limitatamente al sub-criterio D.2

D.2 - Simulazione virtuale 4D-5D, programmazione informatizzata del processo progressivo del modello e gestione delle non conformità.

E - CAM e sostenibilità

- E.1 - Gestione ambientale del cantiere, materiali di risulta, emissioni e qualità dell'aria;
- E.2 - Materiali sostenibili, tracciabilità ambientale e assenza di sostanze pericolose negli ambienti sanitari;
- E.3 - Prestazione energetica superiore ai minimi e integrazione con sistemi energetici rinnovabili.

La Relazione tecnica unica è soggetta al limite massimo di 2 facciate A4 per ciascun sub-criterio, fatta eccezione per il sub-criterio C.3, per il quale sono ammesse 3 facciate A4. Il limite complessivo della Relazione tecnica unica è pari a 23 facciate A4, esclusi copertina e indice privi di contenuti valutabili. In caso di superamento dei limiti dimensionali, la Commissione giudicatrice valuterà esclusivamente le parti rientranti nei limiti previsti, senza tenere conto delle parti eccedenti.

b) OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA - SUB-CRITERIO D.1

Per il sub-criterio D.1, il concorrente deve produrre un documento autonomo denominato “D.1 - Offerta di Gestione Informativa”, redatto in risposta al Capitolato Informativo della Stazione Appaltante e ai relativi allegati, secondo quanto previsto dal documento “Criteri di valutazione dell’offerta”.

L’Offerta di Gestione Informativa deve essere caricata nella Busta digitale “B” come documento separato rispetto alla Relazione tecnica unica.

Gli allegati al Capitolato Informativo costituiscono documentazione di gara e riferimento tecnico-informativo per la predisposizione dell’Offerta di Gestione Informativa e per la successiva redazione del Piano di Gestione Informativa da parte dell’aggiudicatario. Il concorrente non deve riprodurre né ricaricare nella Busta digitale “B” gli allegati BIM predisposti dalla Stazione Appaltante, salvo che il presente Disciplinare o la Piattaforma richiedano espressamente la compilazione e il caricamento di specifici modelli.

c) ALLEGATO A.2 - CURRICULA E DOCUMENTAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Il concorrente deve produrre l’Allegato A.2, contenente i curricula e la documentazione delle principali figure professionali indicate nell’organizzazione tecnica, operativa e informativa proposta per l’appalto, secondo quanto previsto dal documento “Criteri di valutazione dell’offerta”.

d) ALLEGATO D.3 - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE BIM/PROCESSI DIGITALIZZATI

Ai fini dell’attribuzione del punteggio tabellare relativo al sub-criterio D.3, il concorrente può produrre l’Allegato D.3 - Certificazione del sistema di gestione aziendale BIM/processi digitalizzati, secondo quanto previsto dal documento “Criteri di valutazione dell’offerta”.

L’Allegato D.3 deve essere caricato nella Busta digitale “B” nell’apposito spazio della piattaforma e deve consistere in un unico file PDF, sottoscritto digitalmente, contenente la certificazione del sistema di gestione dei processi digitalizzati conforme alla UNI 11337-8:2026 ovvero, nel periodo transitorio, la certificazione conforme alla UNI/PdR 74:2019, nonché l’eventuale documentazione integrativa necessaria alla relativa comprova.

Il concorrente deve indicare il soggetto cui la certificazione si riferisce, il ruolo assunto dallo stesso nell’ambito dell’appalto e l’organismo che ha rilasciato la certificazione.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, la certificazione può riferirsi anche a uno solo dei soggetti coinvolti nella gestione informativa digitale

dell'appalto, purché tale soggetto sia espressamente indicato nell'offerta e risulti attività oggetto del sub-criterio.

L'Allegato D.3 deve contenere esclusivamente la documentazione necessaria a certificazione. Eventuali parti descrittive, metodologiche, organizzative o migliorative inserite nell'allegato non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

e) ALLEGATO F - CERTIFICAZIONI E SISTEMI DI GESTIONE

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi tabellari relativi ai sub-criteri F.1 e F.2, il concorrente può produrre l'Allegato F - Certificazioni e sistemi di gestione, secondo quanto previsto dal documento "Criteri di valutazione dell'offerta".

L'Allegato F deve essere caricato nella Busta digitale "B" nell'apposito spazio della piattaforma e deve consistere in un unico file PDF, sottoscritto digitalmente, contenente tutte le certificazioni e la documentazione di comprova relative ai sub-criteri F.1 e F.2.

Per ciascuna certificazione prodotta, il concorrente deve indicare il soggetto cui la certificazione si riferisce, l'organismo che l'ha rilasciata, la data di rilascio e di scadenza, l'ambito di applicazione e l'eventuale documentazione di equivalenza, qualora venga prodotta una certificazione equivalente rispetto a quelle indicate nei criteri di valutazione.

Con riferimento alla certificazione UNI CEI 11339, il concorrente deve altresì indicare la figura professionale cui la certificazione si riferisce e il ruolo assunto dalla stessa nell'ambito dell'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, il concorrente deve specificare a quale soggetto del raggruppamento, consorzio o aggregazione si riferisce ciascuna certificazione prodotta.

L'Allegato F deve contenere esclusivamente la documentazione necessaria alla comprova del possesso delle certificazioni dichiarate. Eventuali parti descrittive, metodologiche, organizzative o migliorative inserite nell'allegato non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

Non è ammessa la produzione di documentazione tecnica ulteriore rispetto a quella sopra indicata, salvo quanto espressamente previsto dal documento "Criteri di valutazione dell'offerta". Eventuali documenti, allegati o contenuti ulteriori, non riconducibili all'articolazione documentale prevista, non saranno valutati dalla Commissione giudicatrice.

Tutta la documentazione contenuta nella Busta digitale "B" non deve contenere, a pena di esclusione, riferimenti diretti o indiretti all'offerta economica, ai ribassi offerti, ai prezzi unitari offerti o ad altri elementi idonei ad anticipare il contenuto della Busta economica.

Le proposte contenute nell'Offerta tecnica sono vincolanti per il concorrente e, in caso di aggiudicazione, costituiscono obbligazioni contrattuali dell'appaltatore, senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

Restano ferme le prescrizioni, i limiti, le condizioni e le modalità di valutazione previsti dal documento "Criteri di valutazione dell'offerta", al quale si rinvia integralmente.

Documento	Contenuto	Limite
RELAZIONE TECNICA UNICA	A.1, A.2, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, D.2, E.1, E.2, E.3	2 facciate A4 per ciascun sub-criterio
C.3 Protocollo di Legalità	Sezione interna alla relazione tecnica unica	3 facciate A4
TOTALE RELAZIONE TECNICA UNICA	Somma dei sub-criteri	23 facciate A4, esclusi copertina e indice privi di contenuti valutabili

Documento	Contenuto	
Offerta di Gestione Informativa	Sub-criterio D.1	20 facciate A4
Migliorie OGI	Eventuali migliorie rispetto al Capitolato Informativo	Ulteriori 4 facciate A4
Allegato A.2	Curricula figure professionali	2 facciate A4 per ciascun curriculum
Allegato D.3	Certificazione sistema gestione aziendale BIM	Solo documentazione di comprova
Allegato F	Certificazioni e sistemi di gestione	Solo documentazione di comprova
Allegati tecnici	Tavole, schemi, planimetrie, organigrammi, diagrammi, cronoprogrammi sintetici, schede tecniche	Max 1 tavola A3 oppure 2 facciate A4 per ciascun sub-criterio

f) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE PER L'OSCURAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA

Qualora il concorrente richieda l'oscuramento di specifiche parti dell'offerta tecnica ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice, deve inserire nella Busta digitale "B - Offerta tecnica", oltre all'offerta tecnica in versione integrale, anche una copia dell'offerta tecnica oscurata nelle sole parti ritenute riservate, unitamente a una dichiarazione analitica, motivata e comprovata.

La dichiarazione deve identificare puntualmente le parti dell'offerta tecnica per le quali è richiesto l'oscuramento, indicare le informazioni che si ritengono coperte da segreto tecnico o commerciale e specificare le ragioni per cui la loro divulgazione sarebbe idonea ad arrecare un pregiudizio concreto all'operatore economico, anche con riferimento all'art. 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

La richiesta di oscuramento non può essere generica, né riferita indistintamente all'intera offerta tecnica o a parti estese della stessa, e non vincola la Stazione Appaltante, che valuta la sussistenza dei presupposti per la sottrazione all'accesso secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice, dall'articolo 27 del presente Disciplinare e dai più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

In mancanza della copia oscurata dell'offerta tecnica o di una dichiarazione analitica, adeguatamente motivata e comprovata, la richiesta di oscuramento potrà non essere presa in considerazione dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del presente Disciplinare.

La copia oscurata dell'offerta tecnica e la relativa dichiarazione non costituiscono documenti valutativi e non incidono sui limiti dimensionali dell'offerta tecnica, purché la copia oscurata riproduca fedelmente l'offerta tecnica presentata, con la sola omissione delle parti ritenute riservate.

g) EVENTUALE UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il concorrente rende nella domanda di partecipazione, secondo il Modello DOM predisposto dalla Stazione Appaltante, la dichiarazione relativa all'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'elaborazione dell'offerta tecnica.

Qualora il concorrente dichiari di essersi avvalso di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell'offerta tecnica, può inserire nella Busta digitale "B - Offerta tecnica" una relazione non valutativa di dettaglio, separata dalla Relazione tecnica unica, contenente l'indicazione delle attività meramente strumentali o di supporto per le quali tali sistemi sono stati utilizzati.

La relazione non valutativa di cui al periodo precedente non costituisce elemento dell'offerta tecnica e non concorre all'attribuzione del punteggio, salvo che i contenuti informativi o gestionali sia espressamente rilevante nell'ambito dei criteri di valutazione "Criteri di valutazione dell'offerta".

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non può sostituire l'elaborazione tecnico-professionale del concorrente, dei progettisti indicati o associati e delle figure professionali coinvolte, né può limitare la responsabilità degli stessi in ordine alla completezza, correttezza, attendibilità e coerenza dell'offerta tecnica presentata.

La mancata produzione della relazione non valutativa nella Busta digitale "B" non comporta l'esclusione del concorrente, fermo restando l'obbligo di rendere nel Modello DOM la dichiarazione relativa all'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

17. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA DIGITALE "C"

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Busta digitale "C" della Piattaforma <https://portaleappalti.mit.gov.it> secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare e nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile sulla Piattaforma.

Considerata la presenza di due distinte componenti soggette a ribasso, una relativa ai lavori e una relativa alla sola quota ribassabile del corrispettivo per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la Stazione Appaltante mette a disposizione, nella documentazione di gara, un unico modello denominato "Schema di offerta economica - Appalto integrato".

Il concorrente deve scaricare il predetto modello, compilarlo in ogni sua parte, sottoscriverlo digitalmente e caricarlo nella Busta digitale "C", nell'apposito campo della Piattaforma.

Ai fini della gara fa fede esclusivamente lo Schema di offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante, compilato e sottoscritto digitalmente dal concorrente. Eventuali campi economici presenti nella Piattaforma hanno esclusiva funzione tecnica o di caricamento e non sostituiscono il modello di offerta economica richiesto dal presente Disciplinare.

L'Offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti, lo Schema di offerta economica deve essere sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, consorzio, GEIE o aggregazione di rete.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete già costituiti, lo Schema di offerta economica deve essere sottoscritto digitalmente dalla mandataria/capogruppo o dall'organo comune munito dei necessari poteri.

17.1 CONTENUTO DELLO SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Nello Schema di offerta economica il concorrente deve indicare:

- a) il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, pari a € 20.573.321,19, al netto di IVA;
- b) il ribasso percentuale offerto esclusivamente sulla quota ribassabile del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, pari a € 170.052,89, al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, ove dovuti;
- c) i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;
- d) i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, con riferimento all'esecuzione dei lavori;

e) l'accettazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 374.0

Gli oneri della sicurezza indicati dalla Stazione Appaltante non sono soggetti a ri

Il costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 15, del Codice è pari a € 5.180.391,02, come indicato negli atti di gara e nel Capitolato.

I costi della manodopera indicati dal concorrente devono essere determinati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche, dei tempi di impiego e delle retribuzioni applicabili sulla base dei contratti collettivi di riferimento.

Qualora il concorrente indichi costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante, la Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità dell'offerta, anche ai fini del rispetto dei minimi salariali retributivi e delle tutele economiche e normative previste dai contratti collettivi applicabili, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

17.2 RIBASSO SULLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il corrispettivo complessivo posto a base di gara per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, comprensivo dell'incremento per l'utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, è pari a € **485.865,40**, oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali, ove dovuti.

Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, del Codice:

- la quota pari al 65%, corrispondente a € **315.812,51**, assume la forma di prezzo fisso e non è soggetta a ribasso;
- la quota pari al 35%, corrispondente a € **170.052,89**, è soggetta a ribasso.

Il ribasso offerto sulla progettazione esecutiva e sul coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sarà applicato esclusivamente alla quota ribassabile di € 170.052,89.

Il corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sarà determinato sommando:

- la quota non soggetta a ribasso, pari a € 315.812,51;
- la quota ribassabile, pari a € 170.052,89, decurtata del ribasso offerto dall'aggiudicatario.

Le competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sono determinate sulla base degli importi e delle prestazioni indicati negli atti di gara e resteranno ferme secondo quanto previsto dal Capitolato e dallo schema di contratto.

17.3 REGOLE COMUNI DELL'OFFERTA ECONOMICA

I ribassi devono essere espressi in cifre e in lettere. Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il ribasso indicato in lettere.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto e l'importo economico eventualmente indicato nel modello, prevale il ribasso percentuale espresso in lettere.

Lo Schema di offerta economica deve essere compilato senza alterarne la struttura. Non sono ammesse cancellazioni, modifiche, integrazioni o condizioni che rendano l'offerta incerta, parziale o non confrontabile con le altre offerte.

La mancata presentazione dello Schema di offerta economica, la mancata sottoscrizione digitale dello stesso oppure la presentazione del modello non compilato nelle parti essenziali comporta l'esclusione dalla procedura.

La mancata indicazione dei costi della manodopera e/o dei costi aziendali della sicurezza comporta l'esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

L'Offerta economica non deve contenere riserve, condizioni, limitazioni o mo dalla documentazione di gara.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime, alternative, condizionate, par comunque superiori agli importi posti a base di gara.

Sono altresì inammissibili le offerte che non rispettino la distinzione tra importi soggetti a ribasso e importi non soggetti a ribasso, come individuati nel presente Disciplinare, nel Capitolato e negli altri atti di gara.

I punteggi economici relativi al ribasso sui lavori e al ribasso sulla quota ribassabile della progettazione saranno attribuiti separatamente, secondo le formule e i punteggi previsti dal presente Disciplinare e dal documento "Criteri di valutazione dell'offerta".

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 44 e 108, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023.

L'offerta ha ad oggetto sia la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, sia l'esecuzione dei lavori. L'offerta economica deve indicare distintamente il ribasso relativo alla componente lavori e il ribasso relativo alla sola quota ribassabile del corrispettivo per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi:

Tabella 6 - Ripartizione del punteggio tecnico ed economico

COMPONENTE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

I criteri, i sub-criteri, i relativi punteggi, le modalità di attribuzione dei coefficienti e le formule di calcolo sono indicati nel presente articolo e nel documento "Criteri di valutazione dell'offerta", che costituisce parte integrante della documentazione di gara.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nel documento "Criteri di valutazione dell'offerta".

Nella colonna "D" sono indicati i punteggi discrezionali, attribuiti dalla Commissione giudicatrice in ragione del proprio giudizio tecnico-discrezionale.

Nella colonna "T" sono indicati i punteggi tabellari, attribuiti automaticamente e in valore assoluto in ragione della presenza o assenza dell'elemento richiesto.

La ripartizione dei punteggi tecnici è la seguente:

Tabella 7 - Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio	Sub-criterio			
A	Operatività, esperienza e struttura organizzativa			
	A.1 - Esperienza in interventi analoghi	6		6
	A.2 - Struttura organizzativa, personale dedicato, figure BIM e coordinamento operativo	10		10
B	Progettazione esecutiva			
	B.1 - Impostazione metodologica e coordinamento della progettazione	4		4
	B.2 - Qualità, completezza e affidabilità della progettazione esecutiva	6		6
C	Proposte migliorative			
	C.1 - Miglioramento architettonico, funzionale e comfort degli spazi	8		8
	C.2 - Modalità esecutive, gestione delle interferenze, efficientamento impiantistico	6		6
	C.3 - Gestione digitale del protocollo di legalità, monitoraggio e tracciabilità del cantiere	8		8
D	BIM e gestione informativa digitale			
	D.1 - Offerta di gestione informativa (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori)	10		10
	D.2 - Simulazione virtuale 4D-5D, programmazione informatizzata, gestione non conformità	6		6
	D.3 - Certificazione sistema di gestione aziendale BIM/processi digitalizzati		4	4
E	CAM e sostenibilità			
	E.1 - Gestione ambientale del cantiere, materiali di risulta, emissioni e qualità dell'aria	3		3
	E.2 - Materiali sostenibili, tracciabilità ambientale, assenza di sostanze pericolose	3		3
	E.3 - Prestazione energetica superiore ai minimi e integrazione con sistemi rinnovabili	2		2
F	Certificazioni e sistemi di gestione			
				4

Criterio	Sub-criterio			
	F.1 - Certificazioni di qualità e organizzazione (ISO 9001, ISO 45001, SA8000, UNI/PdR 125)		2	2
	F.2 - Certificazioni specialistiche (ISO 14001 / EMAS, UNI CEI 11339)		2	2
TOTALE OFFERTA TECNICA				80

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione dell'offerta tecnica secondo le modalità indicate nel documento "Criteri di valutazione dell'offerta". Non saranno valutati elementi generici, non pertinenti, non riferibili al sub-criterio trattato o inseriti in sezioni non coerenti con l'articolazione dell'offerta tecnica.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

Il punteggio tecnico definitivo è calcolato secondo il metodo aggregativo-compensatore. Il punteggio tecnico definitivo è dato dalla somma tra:

- a) il punteggio tecnico attribuito agli elementi discrezionali;
- b) il punteggio attribuito agli elementi tabellari.

La formula è la seguente:

$$Ptd = Pt(a) + Pct$$

dove:

Ptd = punteggio tecnico definitivo;

Pt(a) = punteggio tecnico attribuito agli elementi qualitativi/discrezionali;

Pct = punteggio attribuito agli elementi tabellari.

Il punteggio tecnico relativo agli elementi discrezionali è calcolato applicando la seguente formula:

$$Pt(a) = \sum [Wi \times V(a)i]$$

dove:

Wi = peso o punteggio massimo attribuito al sub-criterio i-esimo;

V(a)i = coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito all'offerta del concorrente a-esimo per il sub-criterio i-esimo.

Per ciascun sub-criterio discrezionale, ogni commissario attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1, sulla base della seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	
OTTIMO	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto.	1
BUONO	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.	0,80
SUFFICIENTE	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena sufficiente a quanto richiesto.	0,60
SCARSO	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura non esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.	0,40
ASSOLUTAMENTE INADEGUATO	L'elemento oggetto di valutazione non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera assolutamente non adeguata a quanto richiesto.	0,00

I commissari possono attribuire coefficienti intermedi, ove ritenuto necessario in relazione al contenuto dell'offerta.

Per ciascun sub-criterio, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari. Il coefficiente medio così ottenuto viene moltiplicato per il punteggio massimo previsto per il relativo sub-criterio.

Per gli elementi tabellari, il punteggio è attribuito automaticamente, in valore assoluto, sulla base del possesso o mancato possesso dell'elemento richiesto, secondo quanto previsto dal documento "Criteri di valutazione dell'offerta".

Il metodo aggregativo-compensatore e la scala di valutazione 0 / 0,40 / 0,60 / 0,80 / 1 sono già previsti nel documento "Criteri di valutazione dell'offerta", che indica anche la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari.

18.3 SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA

Sono ammessi alla fase di apertura e valutazione dell'offerta economica i concorrenti che abbiano conseguito, per l'offerta tecnica, un punteggio tecnico definitivo pari o superiore a **48 punti su 80**. Il punteggio tecnico definitivo è dato dalla somma del punteggio attribuito agli elementi discrezionali e del punteggio attribuito agli elementi tabellari, secondo quanto previsto dall'art. 18.2 del presente Disciplinare. La soglia minima di sbarramento si applica al punteggio tecnico definitivo complessivo, indipendentemente dalla sua composizione tra elementi discrezionali ed elementi tabellari.

Il concorrente che consegua un punteggio tecnico definitivo inferiore a 48 punti su 80 è escluso dalla procedura e la relativa offerta economica non sarà aperta.

La verifica del superamento della soglia minima è effettuata prima dell'attribuzione del punteggio economico.

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è pari a 20 punti, così ripartiti:

COMPONENTE ECONOMICA	PUNTI MAX
RIBASSO SULL'IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	15
RIBASSO SULLA QUOTA RIBASSABILE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	5
TOTALE OFFERTA ECONOMICA	20

Offerta economica lavori

Per la componente lavori è attribuito un coefficiente, variabile da 0 a 1, mediante formula bilineare.

La formula è la seguente:

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

Dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
 A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
 A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti
 A_{max} = valore del ribasso più conveniente
 $X = 0,80$ = coefficiente di bilinearità.

Il punteggio economico relativo alla componente lavori sarà determinato moltiplicando il coefficiente C_i , ottenuto mediante l'applicazione della formula bilineare sopra indicata, per il punteggio massimo previsto per tale componente, **pari a 15 punti**, secondo la seguente formula:

$$PE_{lav,i} = 15 \times C_i$$

dove:

$PE_{lav,i}$ = punteggio economico attribuito all'operatore economico i-esimo per la componente lavori;

C_i = coefficiente attribuito all'offerta dell'operatore economico i-esimo in applicazione della formula relativa al ribasso sull'importo dei lavori soggetto a ribasso.

Offerta economica progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

Per la componente progettazione, il ribasso è applicato esclusivamente alla quota ribassabile del corrispettivo per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, pari al 35% dell'importo posto a base di gara per tale prestazione.

La quota pari al 65% del corrispettivo della progettazione assume la forma di prezzo fisso e non è soggetta a ribasso.

Il punteggio relativo alla progettazione è attribuito mediante la seguente formula

$$\text{se } R_i < R_{\text{med}}: P_{\text{Eprog},i} = 5 \times (R_i / R_{\text{med}})^{\alpha}$$

$$\text{se } R_i \geq R_{\text{med}}: P_{\text{Eprog},i} = 5$$

dove:

$P_{\text{Eprog},i}$ = punteggio economico attribuito al concorrente i -esimo per la componente progettazione;

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i -esimo sulla quota ribassabile della progettazione;

R_{med} = media dei ribassi percentuali offerti sulla quota ribassabile della progettazione;

$$\alpha = 0,20.$$

La formula economica per la progettazione è coerente con il documento “Criteri di valutazione dell’offerta”, che prevede il punteggio massimo di 5 punti e l’utilizzo del coefficiente α pari a 0,2 per il ribasso sulla componente progettazione.

Punteggio economico totale

Il punteggio economico totale è dato dalla somma del punteggio economico relativo ai lavori e del punteggio economico relativo alla progettazione:

$$P_{\text{etot}} = P_{\text{Elav}} + P_{\text{Eprog}}$$

dove:

P_{etot} = punteggio economico totale, fino a un massimo di 20 punti;

P_{Elav} = punteggio economico relativo alla componente lavori, fino a un massimo di 15 punti;

P_{Eprog} = punteggio economico relativo alla componente progettazione, fino a un massimo di 5 punti.

18.5 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente è determinato sommando il punteggio tecnico definitivo e il punteggio economico totale:

$$P = P_{\text{td}} + P_{\text{etot}}$$

dove:

P = punteggio complessivo dell’offerta;

P_{td} = punteggio tecnico definitivo, fino a un massimo di 80 punti;

P_{etot} = punteggio economico totale, fino a un massimo di 20 punti.

L’aggiudicazione è proposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, fatta salva la verifica dell’anomalia dell’offerta e la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

I coefficienti e i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

L’arrotondamento sarà effettuato per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

18.6 MANCANZA DI OFFERTA TECNICA O ELEMENTI NON VALUTABILI

La mancata presentazione dell'offerta tecnica o la presentazione di un'offerta tecnica non necessaria per la valutazione comporta l'esclusione dalla procedura.

In caso di mancata trattazione di uno o più sub-criteri, la Commissione attribuisce punteggio pari a zero al relativo sub-criterio, ferma restando la valutazione complessiva dell'offerta e l'applicazione della soglia minima di sbarramento di cui al presente articolo.

Non saranno valutate proposte tecniche generiche, non pertinenti, non verificabili, non riferite al PFTE posto a base di gara, o tali da alterare l'impostazione essenziale dell'intervento, salvo quanto espressamente ammesso dal documento "Criteri di valutazione dell'offerta".

In caso di parità di punteggio complessivo, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggiore punteggio tecnico.

In caso di ulteriore parità, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggiore punteggio nel criterio C "Proposte migliorative".

In caso di ulteriore parità, si procede mediante sorteggio pubblico, con le modalità che saranno comunicate tramite la Piattaforma.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93 del Codice.

La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai componenti della Commissione non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine, prima del conferimento dell'incarico, ciascun commissario rende apposita dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità, astensione o conflitto di interessi.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e/o nella sezione della Piattaforma dedicata alla procedura.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti e opera attraverso la Piattaforma telematica di approvvigionamento digitale.

La Commissione può riunirsi anche con modalità telematiche, purché siano garantite la riservatezza delle comunicazioni, la tracciabilità delle operazioni e la corretta conservazione degli atti di gara.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta e, ove necessario, per valutazioni tecniche connesse alla documentazione amministrativa o all'offerta presentata.

Resta ferma la competenza del RUP, del seggio di gara o dell'ufficio competente, secondo l'organizzazione della Stazione Appaltante, per le attività di verifica della documentazione amministrativa e per gli adempimenti conseguenti.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La Stazione Appaltante, come previsto nella determina a contrarre, si avvale della facoltà di inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del Codice, qualora siano presentate più di n. 5 offerte.

In tale ipotesi, la Stazione Appaltante procede prima alla valutazione delle economiche dei concorrenti e, successivamente, alla verifica della documentazione risultata primo in graduatoria, secondo quanto precisato nei successivi articoli.

Qualora siano presentate fino a n. 5 offerte, la Stazione Appaltante potrà procedere secondo l'ordine ordinario delle operazioni di gara, con preventiva verifica della documentazione amministrativa e successiva valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

La prima seduta pubblica ha luogo il **giorno 25/08/2026 alle ore 10:00**.

La seduta, se necessario, potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le sedute pubbliche sono svolte in modalità telematica attraverso la Piattaforma <https://portaleappalti.mit.gov.it>, senza necessità di presenza fisica degli operatori economici.

La Piattaforma garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, la tracciabilità delle operazioni compiute, la riservatezza delle informazioni e il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

In caso di inversione procedimentale, le operazioni di gara si svolgono, di norma, secondo la seguente sequenza:

- a) apertura della Busta digitale "B" - Offerta tecnica, al solo fine di verificare la presenza della documentazione tecnica richiesta;
- b) valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata da parte della Commissione giudicatrice;
- c) attribuzione dei punteggi tecnici e verifica del superamento della soglia minima di sbarramento prevista dal presente disciplinare;
- d) apertura della Busta digitale "C" - Offerta economica dei concorrenti ammessi alla fase economica;
- e) lettura dei ribassi offerti e attribuzione dei punteggi economici;
- f) formazione della graduatoria;
- g) eventuale verifica di anomalia dell'offerta;
- h) apertura e verifica della Busta digitale "A" - Documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria;
- i) eventuale attivazione del soccorso istruttorio, nei limiti previsti dall'art. 101 del Codice;
- j) proposta di aggiudicazione.

Qualora, all'esito della verifica della documentazione amministrativa, il concorrente risultato primo in graduatoria sia escluso o risulti privo dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante procede allo scorrimento della graduatoria e alla verifica della documentazione amministrativa del successivo concorrente, ferma restando l'eventuale verifica di anomalia, ove necessaria.

In caso di mancato ricorso all'inversione procedimentale, le operazioni di gara si svolgono secondo la sequenza ordinaria:

- a) apertura e verifica della Busta digitale "A" - Documentazione amministrativa;
- b) eventuale attivazione del soccorso istruttorio;
- c) ammissione o esclusione dei concorrenti;
- d) apertura della Busta digitale "B" - Offerta tecnica;
- e) valutazione delle offerte tecniche;
- f) apertura della Busta digitale "C" - Offerta economica dei concorrenti ammessi;
- g) attribuzione dei punteggi economici e formazione della graduatoria;
- h) eventuale verifica di anomalia;

i) proposta di aggiudicazione.

Le comunicazioni relative alle sedute pubbliche, agli eventuali aggiornamenti e sono effettuate tramite la Piattaforma, secondo le modalità previste dal presente

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Stazione Appaltante alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte procederà all'acquisizione delle offerte pervenute tramite la Piattaforma, redigendo apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione giudicatrice.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale ai sensi del precedente articolo, la Commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. In caso di mancato ricorso all'inversione procedimentale, resta ferma la sequenza ordinaria delle operazioni di gara prevista dal presente Disciplinare.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura della Busta digitale "B" - Offerta tecnica, alla verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta e, in una o più sedute riservate, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, con attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità indicati nel presente Disciplinare e nel documento "Criteri di valutazione dell'offerta". Gli esiti della valutazione sono registrati sulla Piattaforma.

La Commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti mediante la Piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede quindi all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica, secondo quanto previsto dal paragrafo 18.6 del presente Disciplinare.

In caso di ulteriore parità, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggiore punteggio nel criterio C "Proposte migliorative".

Nel caso di parità anche di quest'ultimo punteggio, si procederà, dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, al sorteggio secondo un criterio che verrà stabilito alla presenza dei rappresentanti delle imprese che hanno presentato la medesima offerta.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica di anomalia è svolta ai sensi dell'art. 110 del Codice e secondo la s dall'articolo 20 del presente Disciplinare, distinguendo tra il caso di ricorso all'in di svolgimento della procedura secondo l'ordine ordinario.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la formazione della graduatoria precedono la verifica della documentazione amministrativa. In tale ipotesi, l'eventuale verifica di anomalia è svolta dopo la formazione della graduatoria e prima della verifica della Busta digitale "A" - Documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria.

In caso di mancato ricorso all'inversione procedimentale, l'eventuale verifica di anomalia è svolta dopo la verifica della documentazione amministrativa e l'ammissione dei concorrenti, dopo la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e dopo la formazione della graduatoria, ma comunque prima della proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base agli elementi specifici indicati nei documenti di gara, appaia anormalmente bassa.

A tal fine, la Stazione Appaltante individua come potenzialmente anomala l'offerta per la quale sia il punteggio attribuito all'offerta tecnica sia il punteggio attribuito all'offerta economica superino ciascuno i 9/10 del rispettivo punteggio massimo previsto. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di sottoporre a verifica qualsiasi offerta che, anche al di fuori della predetta ipotesi, appaia anormalmente bassa in base ad altri elementi specifici. L'offerta è comunque sottoposta a verifica di congruità qualora i costi della manodopera indicati dall'operatore economico risultino inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice e dal presente Disciplinare.

Nel caso in cui la migliore offerta risultante dalla graduatoria appaia anormalmente bassa, non è formulata la proposta di aggiudicazione, ma è individuata l'offerta da sottoporre a verifica.

Il RUP, avvalendosi eventualmente del supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 110 del Codice, indicando, se del caso, le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'operatore economico e, ove non le ritenga sufficienti a escludere l'anomalia, può richiedere ulteriori chiarimenti scritti, assegnando un termine perentorio per il relativo riscontro.

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione ai costi della sicurezza di cui alla normativa vigente, inclusi gli oneri aziendali di cui all'art. 108, comma 9, del Codice e gli oneri da Piano di Sicurezza e Coordinamento non soggetti a ribasso;
- c) in contrasto con gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali applicabili;
- d) tali da determinare un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del Codice.

Qualora l'offerta sottoposta a verifica risulti, sulla base degli elementi forniti e dell'istruttoria svolta, complessivamente congrua, seria, sostenibile e realizzabile, il RUP conclude positivamente il subprocedimento di verifica dell'anomalia.

Qualora l'offerta risulti invece complessivamente inaffidabile, il RUP conclude negativamente il subprocedimento di verifica dell'anomalia e dispone l'esclusione dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice. In tal caso la Stazione Appaltante procede, ove necessario, alla verifica della successiva offerta risultante dalla graduatoria, fino all'individuazione della migliore offerta non anomala.

La proposta di aggiudicazione è formulata secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica di anomalia e, in caso di ricorso all'inversione del procedimento, all'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Conclusi i lavori di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, e conclusa l'eventuale verifica di anomalia ove svolta prima della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice trasmette alla Stazione Appaltante la graduatoria e i verbali delle operazioni svolte.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale, la Stazione Appaltante procede, mediante il RUP, con il supporto del Seggio di gara o dell'ufficio competente, alla verifica della documentazione amministrativa dell'operatore economico risultato primo in graduatoria.

In caso di mancato ricorso all'inversione procedimentale, la verifica della documentazione amministrativa è svolta secondo la sequenza ordinaria prevista dal presente Disciplinare.

La Stazione Appaltante procede quindi, mediante il RUP, con il supporto del Seggio di gara o dell'ufficio competente, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria, svolgendo le seguenti attività:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Si precisa che l'esame della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, con il supporto del personale del Provveditorato quale Seggio di gara o ufficio competente, nei confronti dell'operatore economico risultato primo in graduatoria, salva la verifica dei successivi concorrenti in caso di esclusione, mancata comprova dei requisiti o esito negativo della verifica.

Ad esito delle attività di cui sopra il RUP provvede ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 14 del presente Disciplinare.

In caso di esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativa, si provvederà a confermare la graduatoria precedentemente redatta.

In caso di esito negativo, il Seggio di gara procederà all'apertura delle restanti Buste amministrative in ordine di graduatoria e il RUP, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.2 al Codice, disporrà le esclusioni dalla procedura di gara e curerà la conseguenziale pubblicazione sul profilo del committente nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura e la sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni ex articolo 90 comma 1 del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, dei verbali della Commissione giudicatrice, del RUP e del Seggio di gara o dell'ufficio competente, secondo la sequenza procedimentale prevista dal presente Disciplinare.

Qualora non sia stata svolta la verifica di anomalia dell'offerta, la proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente risultato primo in graduatoria, fermo restando, in caso di

ricorso all'inversione procedimentale, l'esito positivo della verifica della documentazione quanto previsto dagli articoli 20 e 23 del presente Disciplinare.

Qualora sia stata svolta la verifica di anomalia dell'offerta, la proposta di aggiudicazione all'esito positivo del relativo subprocedimento, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, sulla base della graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice e delle risultanze della verifica di congruità. Resta fermo che il RUP non procede a una nuova valutazione tecnica o economica dell'offerta, ma tiene conto della graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice e dell'esito del subprocedimento di verifica dell'anomalia.

L'organo competente della Stazione Appaltante esamina la proposta di aggiudicazione e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e come precisato dal parere n. 3942 dell'11/12/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'acquisizione della documentazione antimafia non costituisce condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla successiva fase di stipula e conclusione del contratto.

La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura secondo quanto previsto dall'art. 90 del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario è vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica, oltre che a quanto previsto dal Capitolato, dallo Schema di contratto, dal Progetto Esecutivo approvato e dalla restante documentazione contrattuale.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente, alla segnalazione all'ANAC nei casi previsti dalla normativa vigente, all'eventuale escussione della garanzia provvisoria ove ne ricorrano i presupposti, nonché allo scorrimento della graduatoria e alla verifica del successivo concorrente, ferma restando l'eventuale verifica di anomalia ove necessaria.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo le deroghe previste dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, calcolata sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice e dagli atti di gara. Ai fini degli aumenti della garanzia definitiva previsti dall'art. 117, comma 2, del Codice, in presenza di distinti ribassi percentuali riferiti alla componente lavori e alla componente relativa alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, si considera il ribasso complessivo equivalente, determinato come media ponderata dei ribassi offerti sulle sole quote assoggettate a ribasso, ossia sull'importo dei lavori soggetto a ribasso e sulla quota ribassabile del corrispettivo per la progettazione esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, restando esclusi da tale calcolo gli oneri della sicurezza e la quota non ribassabile del corrispettivo di progettazione ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, del Codice. Resta ferma, per i restanti aspetti, la disciplina di cui all'art. 23.2 del Capitolato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del Codice, ove dichiarati in sede di gara. L'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo,

nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della relativa prestazione, secondo dal Capitolato e dal contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma elettronica, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Il contratto è soggetto all'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice e al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 240013 del 28 giugno 2023.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del Servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante:

https://trasparenza.mit.gov.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html

https://trasparenza.mit.gov.it/pagina769_prevenzione-della-corrruzione.html

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati, degli atti, delle informazioni e dei documenti inseriti nella Piattaforma di approvvigionamento digitale in uso alla Stazione

Appaltante, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto della legge n. 241/1990, del D.Lgs. n. 33/2013 e della restante normativa applica

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, dall'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita, ove tecnicamente consentito dalle funzionalità della Piattaforma, attraverso la creazione di un apposito contenitore accessibile agli interessati all'interno del Portale Appalti, nella sezione relativa all'espletamento della gara, ed è comunicata agli stessi mediante apposito avviso trasmesso tramite la Piattaforma.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 36 del Codice. La disponibilità dei documenti è garantita, ove tecnicamente consentito dalle funzionalità della Piattaforma, attraverso la creazione di un apposito contenitore accessibile soltanto ai soggetti interessati all'interno del Portale Appalti, nella sezione relativa all'espletamento della gara, ed è comunicata agli stessi mediante apposito avviso trasmesso tramite la Piattaforma.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dall'aggiudicatario presentando apposita istanza ai sensi degli artt. 3-bis, 22 e seguenti della legge n. 241/1990. In tal caso l'accesso è consentito, ove accolto dalla Stazione Appaltante, mediante messa a disposizione della documentazione tramite la Piattaforma, con modalità idonee a garantire l'accesso al solo richiedente.

In caso di applicazione dell'inversione procedimentale, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto che non sia stata verificata dalla Stazione Appaltante. La documentazione amministrativa non verificata non è oggetto di messa a disposizione automatica ai sensi dell'art. 36 del Codice. Resta ferma la possibilità per gli interessati di presentare istanza di accesso ai sensi degli artt. 3-bis, 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, sono esclusi dall'accesso e da ogni forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Resta fermo quanto previsto dall'art. 35, comma 5, del Codice in materia di accesso indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Il concorrente che intenda richiedere l'oscuramento di specifiche parti dell'offerta tecnica deve inserire nella Busta digitale "B - Offerta tecnica", oltre all'offerta tecnica in versione integrale, destinata alla valutazione da parte della Commissione giudicatrice, anche una copia dell'offerta tecnica oscurata nelle sole parti ritenute riservate, unitamente a una dichiarazione analitica, motivata e comprovata.

La dichiarazione deve identificare puntualmente le parti dell'offerta tecnica per le quali è richiesto l'oscuramento, indicare le informazioni che si ritengono coperte da segreto tecnico o commerciale e specificare le ragioni per cui la loro divulgazione sarebbe idonea ad arrecare un pregiudizio concreto all'operatore economico, anche con riferimento all'art. 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

La richiesta di oscuramento deve individuare in modo chiaro le parti dell'offerta che si intendono sottrarre all'accesso, specificando l'oggetto, la funzione, il valore tecnico, commerciale o competitivo delle informazioni da tutelare e le ragioni per cui la loro divulgazione sarebbe idonea ad arrecare un pregiudizio concreto all'operatore economico.

Non saranno prese in considerazione richieste di oscuramento generiche, riferite all'intera offerta tecnica o a parti estese della stessa senza specifica motivazione, non adeguatamente comprovate, non riferite a informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali, oppure non accompagnate dalla copia della documentazione oscurata a cura del concorrente. Non compete alla Stazione Appaltante procedere direttamente all'oscuramento dell'offerta in sostituzione dell'operatore economico.

La richiesta di oscuramento non vincola la Stazione Appaltante, che valuta la sussistenza dei presupposti per la sottrazione all'accesso secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice e tenendo conto degli orientamenti

giurisprudenziali in materia, tra cui Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2026, I
III, 3 giugno 2026, n. 4427.

Le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto delle richieste di oscuram
Appaltante, anche con il supporto del RUP e, ove necessario, della Commissione giudicatrice per gli aspetti tecnici
di competenza, e sono rese note al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36,
comma 3, del Codice.

Le decisioni relative all'oscuramento possono essere impugnate innanzi al TAR competente nel termine di dieci
giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e gli eventuali giustificativi dei primi
cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità sopra indicate, nella versione oscurata
secondo le decisioni assunte dalla Stazione Appaltante.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di richiedere
al concorrente di dimostrare la concreta sussistenza dei segreti tecnici o commerciali dichiarati. L'eventuale
oscuramento è disposto nei soli limiti strettamente necessari alla tutela dei segreti tecnici o commerciali
effettivamente comprovati.

Per gli eventuali giustificativi dell'anomalia, ove prodotti nel corso della procedura, l'operatore economico che
intenda richiedere l'oscuramento di specifiche parti degli stessi deve trasmettere, contestualmente alla produzione
dei giustificativi, anche una versione oscurata e una dichiarazione analitica, motivata e comprovata, secondo i
medesimi criteri previsti dal presente articolo.

Fatti salvi i casi di esclusione e di differimento previsti dall'art. 35 del Codice, gli atti della procedura possono
essere resi accessibili anche ai soggetti che presentino istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale
del Piemonte, con sede in Torino.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti dagli operatori economici sono trattati dalla Stazione Appaltante per le finalità connesse allo
svolgimento della presente procedura di gara, alla verifica dei requisiti di partecipazione, all'eventuale
aggiudicazione, alla stipulazione del contratto e alla successiva fase esecutiva, nei limiti di quanto necessario e nel
rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e della normativa applicabile in materia di contratti
pubblici.

Il trattamento è effettuato per l'adempimento di obblighi legali cui è soggetta la Stazione Appaltante e per l'esecuzione
di compiti di interesse pubblico connessi alla procedura di affidamento. La partecipazione alla gara comporta la presa
visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e la trasmissione, tramite la Piattaforma e il Fascicolo
Virtuale dell'Operatore Economico, dei dati e della documentazione necessari allo svolgimento della procedura e alle
verifiche previste dalla normativa vigente.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata
dal presente Disciplinare e potranno essere comunicati ai soggetti e agli uffici coinvolti nello svolgimento della gara,
nelle verifiche di legge, nell'eventuale fase di aggiudicazione e stipulazione del contratto, nonché agli altri soggetti
cui la comunicazione sia prevista da disposizioni normative o dagli atti di gara.

L'accesso agli atti della procedura resta disciplinato dagli artt. 35 e 36 del Codice, dalla legge n. 241/1990 e dal
presente Disciplinare.

Titolare del trattamento è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino, Corso Bolzano n. 44, PEC:
oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it

Per la documentazione gestita tramite la Piattaforma, il trattamento dei dati avviene informativamente rese disponibili dal gestore della Piattaforma, nei limiti delle attività della procedura.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, ivi compresi il periodo di conservazione dei dati, i diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, le modalità di esercizio degli stessi e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali resa disponibile tra la documentazione di gara o pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Ing. Giuseppe NICODEMO)

VISTO: IL PROVVEDITORE
(Ing. Francesco SORRENTINO)